

XVII legislatura

**A.S. 1150:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 12  
settembre 2013, n. 104, recante  
misure urgenti in materia di  
istruzione, università e ricerca"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2013

n. 21



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Consigliere addetto al Servizio**

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>Capo I Disposizioni per gli studenti e per le famiglie</b> .....	1
<i>Articolo 1 (Welfare dello studente)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Diritto allo studio)</i> .....	1
<i>Articolo 3 (Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i> .....	3
<i>Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole)</i> .....	4
Commi 1-4 (Tutela della salute dei non fumatori) .....	4
Commi da 5 a 5-sexies (Norme e programmi in materia di educazione alimentare e non).....	5
<i>Articolo 5 (Potenziamento dell'offerta formativa)</i> .....	8
<i>Articolo 6 (Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)</i> .....	16
<i>Articolo 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)</i> .....	18
<i>Articolo 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti)</i> .....	21
<i>Articolo 8-bis (Istruzione e formazione per il lavoro)</i> .....	22
<i>Articolo 9 (Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)</i> .....	23
<b>Capo II Disposizioni per le scuole</b> .....	24
<i>Articolo 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali)</i> .....	24
Commi da 1 a 2, 3-bis e 3-ter (Mutui trentennali in materia di edilizia scolastica) .....	24
Comma 3 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali) .....	25
<i>Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici)</i> .....	27
<i>Articolo 10-ter (Interventi di edilizia scolastica)</i> .....	27
<i>Articolo 11 (Wireless nelle scuole)</i> .....	27
<i>Articolo 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)</i> .....	28
<i>Articolo 13 (Integrazione delle anagrafi degli studenti)</i> .....	30
<i>Articolo 14 (Istituti tecnici superiori)</i> .....	31
<i>Articolo 15 (Personale scolastico)</i> .....	31
<i>Articolo 16 (Formazione del personale scolastico)</i> .....	52

Commi 1 e 2 (Iniziative di formazione obbligatoria del personale scolastico) .....	52
Comma 3 (Fondo per l'accesso gratuito di docenti a musei e siti di interesse archeologico, storico e culturale) .....	53
<i>Articolo 17 (Dirigenti scolastici).....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 18 (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).....</i>	<i>61</i>
<i>Articolo 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) .....</i>	<i>66</i>
<b>Capo III Altre disposizioni .....</b>	<b>69</b>
<i>Articolo 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato).....</i>	<i>69</i>
<i>Articolo 21 (Formazione specialistica dei medici) .....</i>	<i>71</i>
<i>Articolo 22 (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca) .....</i>	<i>72</i>
<i>Articolo 23 (Finanziamento degli enti di ricerca).....</i>	<i>73</i>
<i>Articolo 24 (Personale degli enti di ricerca).....</i>	<i>74</i>
<i>Articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di accisa) .....</i>	<i>77</i>
<i>Articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).....</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 27 (Norme finanziarie).....</i>	<i>80</i>

## **PREMESSA**

Il ddl A.S 1150, recante il ddl di conversione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, é al momento sprovvisto di RT aggiornata, ed è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, comprensivo anche degli effetti delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura.

### **Capo I**

#### **Disposizioni per gli studenti e per le famiglie**

##### ***Articolo 1 (Welfare dello studente)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti l'esigenza di servizi di trasporto, l'assistenza specialistica e la condizione economica. Con decreto ministeriale sono ripartite le risorse tra le regioni e il relativo pagamento da parte delle regioni, è escluso dal patto di stabilità interno.

**La RT** afferma che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro nell'anno 2014 sia in termini di saldo netto che in termini di indebitamento, per l'incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie, in conseguenza della deroga al patto di stabilità interno.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

##### ***Articolo 2 (Diritto allo studio)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione

di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni. I pagamenti relativi agli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo sono escluse dal patto di stabilità interno.

A decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il MIUR invia a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

Si dispone che il livello minimo fissato per la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari (pari al 40% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale) è da considerarsi al netto del gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio.

Infine, si stabilisce che il 3 per cento delle somme che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata attribuisce al Fondo unico giustizia sia versato al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

**La RT** afferma che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica per effetto della deroga al patto di stabilità interno, quale incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie.

**Al riguardo**, relativamente alla disposizione concernente il livello minimo di contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio, la norma appare suscettibile di incrementare l'entità delle risorse che la regione deve impiegare allo scopo. Infatti, l'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, disposto dal provvedimento in esame, comporta automaticamente l'incremento del contributo regionale, atteso che il medesimo è determinato nella misura del 40 per cento del Fondo in questione. Un ulteriore incremento di tale quota consegue inoltre dall'aver specificato che la medesima quota va considerata al netto del gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo circa l'assenza di eventuali oneri aggiuntivi a carico delle regioni per il finanziamento del diritto allo studio.

Con riferimento alla destinazione al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio del 3 per cento che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata attribuisce al Fondo unico giustizia, andrebbe assicurato che la riduzione del predetto Fondo non pregiudichi le finalità da perseguire a legislazione vigente e, di conseguenza, non comporti l'esigenza di rideterminare, con oneri a carico dello Stato, le risorse previste sul citato Fondo unico giustizia.

### **Articolo 3**

#### ***(Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)***

Il comma 1 modificato prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca i premi; i bandi stabiliscono i settori di intervento (durante l'esame alla Camera, è stato anche specificato che i bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM), l'importo dei singoli premi, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

Il comma 2, modificato dalla Camera, prevede che gli studenti di cui al comma 1 siano ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a:

- condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al d.lgs. 109 del 1998, e comprovata, per i residenti all'estero, tramite autocertificazione;

- valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

Ai sensi del comma 3 modificato, i premi attribuiti ai sensi dell'articolo in esame sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. n. 68 del 2012. La comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi deve essere effettuata dal MIUR (a seguito delle modifiche approvate dalla Camera) entro il 31 marzo 2014.

Il comma 4 autorizza, per l'anno 2014, una spesa che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata ridotta da 6 a 3 milioni di euro.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la norma comporta maggiori oneri per euro 6 milioni nell'anno finanziario 2014. Il maggior impegno del personale Ministeriale e/o APAM componente le commissioni di valutazione dei candidati non sarà remunerato, ai sensi del dl n. 78 del 2010. La norma non comporta maggiori oneri per spese di missione considerato che le commissioni opereranno presso le sedi di lavoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti dati:

#### *maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0

**Al riguardo**, per i profili di stretta copertura, posto che il dispositivo si limita a prevedere un'autorizzazione di spesa, sotto

forma di limite "massimo" per il solo 2014, e che l'onere presenta un evidente carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ciò non di meno, sul piano metodologico, ai fini di una conferma circa l'assenza di ulteriori effetti finanziari correlati all'autorizzazione di spesa in esame, appare necessario soffermarsi anche sulla circostanza riferita dalla RT, in merito al fatto che il maggior impegno che deriverà per personale Ministeriale e/o APAM componente le commissioni di valutazione dei candidati, non sarà remunerato e che la norma non comporterà comunque maggiori oneri per spese di missione, in considerazione del fatto che le commissioni opereranno presso le ordinarie sedi di lavoro.

Sul punto, pur considerando l'implicito richiamo da parte della RT all'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, laddove sono previste misure di contenimento dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi<sup>1</sup> - con specifico riferimento, si ritiene, al contenimento delle spese per la partecipazione a commissioni *et similia* - va infatti sottolineato che la neutralità degli effetti connessi a nuove norme di spesa dovrebbe essere assicurata unicamente dall'apposizione di una specifica clausola di invarianza nel dispositivo, nei termini che sono previsti dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

#### ***Articolo 4*** ***(Tutela della salute nelle scuole)***

#### **Commi 1-4** **(Tutela della salute dei non fumatori)**

Il comma 1, novellando l'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, con l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 1, integra la disciplina vigente riguardante la tutela della salute dei non fumatori. La nuova disposizione stabilisce infatti che il divieto di fumo, già previsto - con alcune eccezioni - nei locali chiusi, è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione<sup>2</sup>.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, esclude che il personale delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente di occuparsi dell'effettiva applicazione del divieto possa rifiutarsi, se non per documentata incompatibilità. Prevede inoltre che le predette istituzioni promuovano incontri degli studenti con esperti delle ASL sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. La norma precisa che dette attività devono

---

<sup>1</sup> All'articolo richiamato del D.L. n. 78 del 2010 non erano stati allora associati, in via prudenziale, effetti correttivi della spesa, che sarebbero da considerarsi già scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Cfr. Nota di Lettura n. 81 della XVI legislatura, pagina 20 e seguenti.

<sup>2</sup> Il testo del decreto faceva riferimento alle aree all'aperto di istituzioni scolastiche statali e paritarie.



svolgersi nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 estende il divieto di fumo alle sigarette elettroniche<sup>3</sup>, mentre il comma 3 rimanda, per la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge n. 584 del 1975.

Il comma 4, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Camera, dispone il versamento dei proventi delle citate sanzioni amministrative pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnati allo stato di previsione del Miur ed essere infine destinati alle singole istituzioni sanzionatrici, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative di educazione alla salute<sup>4</sup>.

**La RT** allegata alla disposizione di cui al DL nella versione originaria - che prevede il versamento dei proventi delle sanzioni al bilancio dello Stato - non associava alla stessa alcun effetto di gettito, per motivi prudenziali, anche considerando la verosimile funzione deterrente della sanzione.

**Al riguardo**, si condivide l'impostazione della RT, anche alla luce dell'orientamento metodologico per il quale le entrate rivenienti da sanzioni non vanno quantificate né considerate. Si rileva inoltre che nella fattispecie i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni introdotte - dopo essere stati versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Miur - vengano destinati alle istituzioni che le hanno comminate per la indicata finalizzazione.

### **Commi da 5 a 5-sexies (Norme e programmi in materia di educazione alimentare e non)**

Il comma 5 dispone che, al fine di favorire il "consumo consapevole" nelle scuole dei prodotti ortofrutticoli - locali, stagionali e biologici, come specificato dalla Camera -, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabori programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale - come aggiunto dalla Camera - ed anche nell'ambito di iniziative già avviate. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fermo restando il divieto di determinazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>3</sup> Divieto operante nei locali chiusi delle scuole statali o paritarie, delle scuole operanti presso le comunità di recupero, istituti penali per i minorenni, presso centri per l'impiego e centri di formazione professionale.

<sup>4</sup> Il testo del decreto finalizzava le risorse rivenienti dall'applicazione delle sanzioni al potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso delle sigarette elettroniche e per campagne informative per prevenire il rischio di induzione al tabagismo.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che i programmi di educazione alimentare previsti saranno attivati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le istituzioni scolastiche sceglieranno nella propria autonomia se partecipare a detti programmi e con che modalità. L'eventuale impegno aggiuntivo del personale docente verrà remunerato nell'ambito del Fondo delle istituzioni scolastiche. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Le modifiche approvate al testo nel corso dell'esame in prima lettura sono sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non indica valori d'impatto sui saldi.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo è corredato da una specifica clausola di neutralità, occorre comunque soffermarsi sulla circostanza che la RT considera, principalmente, gli effetti ipotizzabili a carico delle istituzioni scolastiche: limitandosi a ribadire, per quanto concerne il ministero delle politiche agricole e forestali, che i programmi di educazione alimentare saranno attivati nell'esclusivo ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, va ribadito che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prevede che ogni qualvolta nuove norme risultino corredate da siffatte clausole debbano essere sempre accompagnate da una RT che rechi l'illustrazione dei dati e degli elementi, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle risorse già stanziare in bilancio, da utilizzare per le finalità indicate dalla norma, in modo da comprovarne la effettiva sostenibilità.

In ordine alle modifiche predisposte nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Il comma 5-bis dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di "alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari", e per

incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che siano affetti da celiachia.

Il comma *5-ter* afferma che dall'attuazione del comma *5-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *5-quater* dispone che, nelle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie (di primo e di secondo grado) ed alle altre strutture pubbliche che abbiano utenti fino a diciotto anni di età, i soggetti appaltanti siano tenuti a prevedere un'adeguata quota di prodotti per i soggetti affetti da celiachia ed un'adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea".

In base al comma *5-quinquies* - anch'esso inserito dalla Camera -, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate, al fine di "favorire la consapevolezza" sui rischi connessi ai "disturbi del comportamento alimentare".

Il comma *5-sexies* - introdotto dalla Camera - opera una revisione della disciplina in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche. Il comma sostituisce, dunque, per le sigarette elettroniche, tale divieto generale con una disciplina più articolata<sup>5</sup>.

Le integrazioni in rassegna sono al momento sprovviste di **RT**.

---

<sup>5</sup> In particolare, consente (capoverso *10-ter* della lettera b)) la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, a condizione che essa riporti, in modo chiaramente visibile: a) la dicitura "presenza di nicotina"; b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. Resta fermo (capoversi da *10-quinquies* a *10-octies*) il divieto di pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina qualora ricorra uno dei seguenti casi: la pubblicità sia svolta all'interno di programmi (radiofonici o televisivi) rivolti ai minori o nei quindici minuti precedenti o successivi alla trasmissione degli stessi; la pubblicità attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; essa rappresenti minori di anni diciotto intenti all'impiego di sigarette elettroniche; essa si effettui in programmi radiotelevisivi nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 19 ovvero sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori o nelle sale cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati "prevalentemente" alla visione da parte dei minori; essa si svolga (in forma diretta o indiretta) nei luoghi frequentati "prevalentemente" dai minori. Inoltre, in base al capoverso *10-quater* del presente comma *5-quater*, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le emittenti radiotelevisive, pubbliche e private, e le agenzie pubblicitarie, insieme con i rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. Si osserva che, in tale capoverso, si fa riferimento soltanto alle "ricariche" e non anche ai "liquidi". Per la violazione dei divieti summenzionati (di cui ai capoversi da *10-quinquies* a *10-octies*), nonché per la violazione delle condizioni di ammissibilità della pubblicità (di cui al capoverso *10-ter*), si prevede (capoversi *10-novies* e *10-decies*) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000 - anche a carico delle industrie produttrici e dei responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché dei proprietari delle sale cinematografiche -. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

Al riguardo, occorre soffermarsi sui commi *5-bis-5-quater*, per cui andrebbero valutati gli ipotizzabili effetti aggiuntivi d'oneri relativi all'approfondimento dei programmi alimentari, ai fini della emanazione delle relative linee guida, e alle spese per le forniture di pasti che saranno sostenute d'ora innanzi da parte delle istituzioni-stazioni appaltanti per i pasti nelle scuole, in relazione all'obbligo ivi previsto di prevedere che, per tutti i cicli della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, nell'affidamento delle commesse per la somministrazione dei pasti agli alunni, dovrà sempre osservarsi il vincolo di assicurare che la medesima debba prevedere d'ora in poi sempre un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da "sistemi di filiera corta e biologica".

Sul comma *5-bis*, posto che l'integrazione disposta in prima lettura ha provveduto ad inserire una specifica clausola di neutralità, al comma *5-ter*, andrebbe comunque confermato che il Ministero della salute sia in grado di elaborare gli ivi previsti programmi e linee guida di educazione alimentare, avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali che sono per esso già previste dalla legislazione vigente.

In merito poi al comma *5-sexies*, con specifico riferimento al capoverso *10-novies*, pur considerando che ivi trattasi di maggiori entrate "eventuali" (sanzioni), sembrerebbe comunque utile la richiesta di una stima del potenziale effetto di gettito aggiuntivo per l'erario, in connessione alle sanzioni amministrative ivi previste.

### *Articolo 5* *(Potenziamento dell'offerta formativa)*

Il comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'avvio, da parte del MIUR, del monitoraggio e della valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai DPR nn. 87, 88 e 89 del 2010. Dall'attuazione del comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma è corredata da una apposita clausola di neutralità, e che le attività di monitoraggio ivi richiamate, in riferimento agli istituti di istruzione secondaria di II grado, sembrerebbero non far altro che ribadire quanto già previsto dalla legislazione vigente agli articoli 7 del D.P.R. 87 e 88 del 2010 e dall'articolo 12 del D.P.R. 89/2010, in merito al costante monitoraggio previsto, da parte del MIUR, sull'attivazione dei nuovi cicli di istruzione della scuola secondaria partiti nel 2010 - per cui è già prevista a l.v. anche l'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, si segnala che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prevede che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a clausole di neutralità finanziaria, debbano essere sempre accompagnate da una RT che ne illustri gli elementi e i dati che siano idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 1 modificato formalmente durante l'esame alla Camera, prevede che, nelle more di un ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, a decorrere dall'a.s. 2014-2015, i quadri orari dei relativi percorsi di studio – che sono strutturati su base annua e sono recati dagli allegati B e C dei regolamenti di riordino emanati, rispettivamente, con DPR 88/2010 e DPR 87/2010 – sono integrati, nel primo o nel secondo anno del primo biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia, di “un’ora” di insegnamento di “geografia generale ed economica”. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma in esame comporta l'assunzione di docenti di geografia. Considerato che le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado - tecnici e professionali - sono 26.530, che la quota parte ove non è già previsto l'insegnamento di geografia è di 10.300 classi, che l'incremento di un'ora è previsto solo in una tra le classi prima o seconda e quindi in complessive 5.150 classi, che il numero di ore aggiuntive è pari quindi a 5.150, che il numero di posti in più è pari a  $5.150/18 = 287$ , che lo stipendio annuo lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado supplente annuale è pari ad euro 34.400,46 lordo Stato, la norma comporta un maggiore onere per stipendi pari ad euro  $287 \times 34.400,46 = 9,9$  milioni a decorrere dall'a.s. 2014/2015.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti dati:

*maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	3,3	9,9	9,9	0	1,7	5	5	0	1,7	5	5

**Al riguardo**, per i profili di copertura, occorre preliminarmente soffermarsi sulla circostanza che il dispositivo determina un'integrazione dei quadri orari delle materie di insegnamento, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, per gli istituti tecnici e professionali del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado: integrandoli, in una delle due classi del primo biennio - laddove non sia già prevista - anche con un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica.

Sul piano metodologico, ancorché l'autorizzazione predisposta a tal fine appaia come un "limite" massimo di spesa, deve tuttavia considerarsi che l'onere ad essa sotteso non è rimodulabile, dal momento che tutti gli istituti scolastici richiamati dalla norma, i quali presentino classi del biennio in cui non sia già previsto l'insegnamento della geografia, dovranno, d'ora innanzi, provvedere all'integrazione dei loro quadri orari, ai fini dell'inserimento della nuova materia di insegnamento. Ove necessario, prevedendone l'affidamento ad un nuovo docente, indipendentemente dalla congruità delle risorse che sono stanziare dalla norma in esame.

A ben vedere, il profilo metodologico su indicato imporrebbe di per sé che i parametri adottati nella quantificazione dell'onere, a partire dal dato inerente alle classi del biennio adottato dalla RT per la quantificazione, risultino perciò assolutamente corretti e (soprattutto) congrui, ai fini della definizione dell'ammontare della spesa annua che scaturisce dalla attuazione della norma.

In tal senso, richiamandosi a quanto espressamente stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. in merito ai contenuti della RT associata a provvedimento in materia di pubblico impiego, con specifico riferimento al comparto scuola, andrebbero pertanto richieste innanzitutto le fonti dei dati quantitativi utilizzati nella determinazione degli oneri, a partire dalla platea delle classi I e II degli istituti tecnici e professionali (indicate dalla RT in 26.530), e

della quota delle medesime laddove non è già previsto l'insegnamento della geografia (10.300 delle su indicate 26.500 circa)<sup>6</sup>.

Inoltre, in merito al parametro indicato dalla RT per la stima del costo medio annuo lordo del docente di scuola secondaria di secondo grado (34.400,46 euro) con supplenza annuale, andrebbe richiesto il dettaglio delle singole componenti retributive ivi contemplate, fisse ed accessorie, atteso che i dati tratti dal Conto Annuale della R.G.S. aggiornati al 2011 indicano un costo medio annuo lordo, per i docenti laureati a tempo indeterminato della scuola secondaria di II grado, leggermente superiore e pari a 35.116 euro<sup>7</sup>.

Ancora in merito ai profili di quantificazione, anche al fine di rendere trasparenti gli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, così come essi sono indicati dalla RT, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, fornendo le percentuali applicate per la nettizzazione, come pure previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In alternativa, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il dispositivo sotto forma di previsione di spesa, nel qual caso va segnalato però che l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrive che in presenza di dispositivi di spesa formulati in siffatto modo, gli stessi debbano sempre essere accompagnati da una specifica clausola di salvaguardia, ai fini della compensazione degli effetti finanziari che dovessero eccedere le previsioni, secondo i criteri di "effettività" ed "automaticità" ivi indicati al comma 12 del medesimo articolo.

Il comma 2 stabilisce che al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. Al concorso possono

---

<sup>6</sup> In proposito, va segnalato che la preziosa pubblicazione *"La Scuola in cifre"* del MIUR è aggiornata all'a.s. 2010/2011. Per l'anno scolastico 2013/2014 è disponibile solo la pubblicazione *"Sedi, alunni e classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale - Anticipazioni"* che non reca i dati di in esame. Cfr. *Link "pubblicazioni"* sul sito *internet* del dicastero.

<sup>7</sup> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del personale del pubblico impiego al 2011, *link* sul sito del Ministero.

partecipare le università, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (AFAM), e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il concorso è bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori.

Il comma 3 afferma che per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma prevede che le università, le accademie di belle arti e le scuole possano beneficiare di assegnazioni per complessivi euro 3 milioni nell'e.f. 2014 per la realizzazione di progetti didattici nei musei o nei siti di interesse archeologico.

Detta somma integrerà gli stanziamenti per il funzionamento delle istituzioni interessate. Il personale scolastico ed AFAM coinvolto nei progetti verrà remunerato, ove l'impegno non rientri nella didattica ordinaria o nelle attività funzionali all'insegnamento, esclusivamente a valere sui fondi per la contrattazione integrativa di sede, nel rispetto delle relative procedure. Per i docenti universitari l'eventuale remunerazione del maggior impegno è a carico delle università, nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili incluse le assegnazioni per i progetti in questione.

Le modifiche al testo intervenute nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti dati:



*maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, considerando che l'autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa e che l'onere presenta evidenti caratteri di modulabilità ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, richiamando le rassicurazioni contenute nella RT circa l'assenza di ulteriori oneri di spesa per la progettazione e promozione delle iniziative da parte di AFAM e Università, e al fine di assicurare che le risorse siano devolute integralmente per le specifiche finalità previste dalla norma, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza, che andrebbe peraltro suffragata da elementi documentativi idonei a confermarne la piena sostenibilità, come previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul punto, come del resto riportato dalla RT, appare *in primis* evidente il rischio che una quota non irrilevante delle risorse potrà infatti essere anche destinata alla remunerazione dei docenti universitari per il maggior impegno da loro profuso per i progetti.

Il comma 4 novella l'art. 1 della L. 440/1997 disponendo che, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, una parte – non precisata – del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca preveda necessariamente il finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 1 comma 601 della legge n. 296 del 2006. Conseguentemente, a decorrere dall'e.f. 2014, in sede di predisposizione del Decreto Ministeriale di cui al medesimo comma

601, quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzato per le finalità di cui trattasi.

Poiché la norma si limita ad aggiungere nuove finalità ad un Fondo preesistente, il cui ammontare non viene mutato e che non è gravato da fabbisogni o diritti preesistenti, alla stessa non conseguono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ignora il dispositivo.

Al riguardo, posto che la norma si limita a prevedere una ulteriore finalità per l'impiego delle risorse che sono già stanziare da un fondo previsto dalla legislazione vigente, la cui operatività si configura chiaramente come "limite massimo", e alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura in Commissione alla Camera dei deputati<sup>8</sup>, non ci sono osservazioni.

Il comma 4-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che l'amministrazione scolastica possa promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al citato personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, nelle graduatorie permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto. La disposizione si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.

Il comma 4-*ter* prevede la definizione, con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il regolamento ridefinisce anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 4-*quater*, aggiunto dalla Camera, con una novella all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 59/2004, inserisce tra le finalità della scuola dell'infanzia

---

<sup>8</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 78393 del 2 ottobre 2013.

anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese.

Le integrazioni in rassegna sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di copertura relativi al comma 4-*bis*, pur considerando che il dispositivo appare formulato come mera "facoltà" per l'amministrazione di promuovere progetti contro la dispersione scolastica, e che le risorse eventualmente necessarie a tal fine risulteranno comunque poste integralmente a carico delle regioni che ne saranno interessate, oltre alla previsione per cui le medesime potranno provvedere al finanziamento delle suddette iniziative, attingendo alle sole disponibilità per loro già previste dalla legislazione vigente, andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito agli effetti ipotizzabili, assumendo quelli relativi ai progetti che si siano già svolti nell'a.s. 2012/2013.

Ciò in quanto il dispositivo prevede espressamente il riconoscimento in graduatoria, delle relative ore d'impiego per il personale docente ed ATA impiegato nelle suddette attività a carattere straordinario.

In merito, pur considerando l'apposizione di una specifica clausola di neutralità nel corso dell'esame in prima lettura, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da RT che ne illustrino i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Una riflessione aggiuntiva va poi riferita al comma 4-*quater*, laddove si prevede, espressamente, che le finalità formative della scuola dell'infanzia, debbano d'ora innanzi comprendere anche il "plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese", per cui andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva invarianza della relativa previsione rispetto ai fabbisogni didattici e strumentali dei relativi cicli di istruzione.

Sul punto, va altresì sottolineato che l'organizzazione del servizio della scuola per l'infanzia è ad oggi assicurato, in buona misura, anche dagli enti locali, per cui va rammentato che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme determinino riflessi di oneri anche sugli enti del settore pubblico allargato, le medesime previsioni debbano indicare anche le risorse

attraverso cui i medesimi enti possano farvi fronte, a valere dei propri bilanci.

Ad ogni modo, anche ove sia accertato che ai maggiori fabbisogni si potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse che sono già scontate dalla legislazione vigente, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

### **Articolo 6** **(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)**

Il comma 1, modificato, novellando l'art. 151 e l'art. 188 del T.U. di cui al d.lgs. 297/1994 e l'art. 15 del D.L. n. 112 del 2008 (L. n. 133 del 2008), rende facoltativa l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico.

Il n. 3-*bis*), aggiunto durante l'esame alla Camera, inserisce i commi da 2-*bis* a 2-*quater* nell'art. 15 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si prevede che gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; le opere didattiche sono registrate con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviate, al MIUR e rese disponibili a tutte le scuole statali.

Inoltre, si stabilisce che lo Stato promuova lo sviluppo della cultura digitale, definisca politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisca l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

Il comma 1-*bis*, aggiunto alla Camera dei Deputati, estende la validità delle disposizioni di cui all'art. 15 del citato decreto-legge n. 112 (volte al contenimento della spesa per libri scolastici) a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione.

La RT al ddl iniziale afferma che si tratta di norme ordinamentali e quindi priva di effetti sulla finanza pubblica.

Le integrazioni disposte nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati sono asl momento sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ignora il dispositivo.

Al riguardo, pur convenendo con il tenore sostanzialmente ordinamentale delle integrazioni inserite nel corso dell'esame in prima

lettura, andrebbero comunque forniti gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 2-ter, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Il comma 2 modificato stabilisce che il MIUR eroga direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi, e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d'uso, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

L'assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti, con decreto del MIUR, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il medesimo decreto definisce anche i criteri per la concessione dei libri di testo agli studenti.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la norma comporta maggiori oneri per euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 presso le istituzioni scolastiche statali a valere sulle assegnazioni dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Le modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura sono sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti dati:

*maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
2,7	5,3	0	0	2,7	5,3	0	0	2,7	5,3	0	0

**Al riguardo**, premesso che si tratta di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, e che questa appare predisposta in relazione ad un onere avente carattere di modulabilità, alla luce delle indicazioni fornite nel corso dell'esame in I lettura<sup>9</sup>, andrebbero solo fornite indicazioni in merito alla prevista simmetria degli effetti d'impatto della maggiore spesa prevista sui saldi di finanza pubblica

<sup>9</sup> Rif. Cit. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 78393.

nel 2013 e 2014: ciò che, infatti, fa ritenere che le risorse in questione saranno integralmente impegnate e pagate dalle istituzioni scolastiche nel medesimo anno di assegnazione.

Il comma 3 modificato dispone, inoltre, che, per l'a.s. 2013-2014, non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

**La RT** riferisce che si tratta di norma ordinamentale e quindi priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ignora il dispositivo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### *Articolo 7*

#### *(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)*

I commi 1 e 2, modificati dalla Camera, stabiliscono che nell'a.s. 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado (il testo originario del decreto-legge prevedeva che fosse attuato in particolare nella scuola primaria). Al fine indicato, nonché al fine di favorire gli ampliamenti dell'offerta formativa, anche in orario diverso da quello delle lezioni, previsti dall'art. 1, co. 627, della L. 296/2006.

Il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014. Alla Camera è stata introdotta un'integrazione che prevede che tali somme siano destinate sia alle spese di funzionamento del programma, sia al compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche, per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell'e.f. 2014.

Il maggiore impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana - flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA - è invece remunerato nell'ambito del Fondo dell'istituzione scolastica,

a norma dell'articolo 88 del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola laddove non rientri nell'ambito dell'orario contrattuale d'obbligo (ad esempio nei periodi di sospensione delle lezioni) o delle attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive. A titolo informativo la RT rappresenta che il FIS è pari, successivamente alle riduzioni apportate con CCNL 13/3/2013, ad euro 762.47 milioni lordo Stato e che le ore aggiuntive di insegnamento sono remunerate (cfr. tab. 5 allegata al CCNL 29/11/2007) in misura pari ad euro 46,45 euro l'ora lordo Stato. Sarà la contrattazione di sede a decidere quale porzione del FIS destinare alle attività in parola.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti dati:

*maggiori spese correnti*

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
3,6	11,4	0	0	3,6	11,4	0	0	3,6	11,4	0	0

**Al riguardo**, il dispositivo di cui al comma 3 é formulato sotto forma di limite massimo di spesa e l'onere é chiaramente modulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge di contabilità, essendo le risorse destinate, in via esclusiva, alla copertura delle maggiori spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche connesse all'apertura pomeridiana, con specifico ed esplicito riferimento all'acquisto di materiali, di servizi e prestazioni d'opera che si rendono occorrenti a tal fine.

In proposito, posto che il programma in questione potrà essere realizzato nei limiti delle risorse stanziare e che, per quanto concerne gli oneri di personale docente ed A.T.A., per l'apertura dei plessi scolastici negli orari pomeridiani ci si potrà avvalere delle risorse già previste a tal fine dalla legislazione vigente, indicate dalla RT, che saranno iscritte nell'ambito del fondo per le istituzioni scolastiche (FIS) e tenuto conto delle indicazioni forniti dal Dipartimento della R.G.S.<sup>10</sup> nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei Deputati, non ci sono osservazioni.

---

<sup>10</sup> Infatti, riferimento all'acquisizione dei dati e degli elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata, la R.G.S. ha affermato che "la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti. Di contro, il maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana - flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento,

Quanto alla simmetria degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica previsti nel 2013 e 2014 rispetto alla competenza finanziaria, ciò fa ritenere che le risorse in questione saranno integralmente spese dalle istituzioni scolastiche nello stesso anno di assegnazione. Sul punto andrebbe richiesto un chiarimento.

Il comma 3-*bis*, aggiunto durante l'esame alla Camera, promuove - nei limiti delle risorse disponibili - la pratica sportiva nel tessuto sociale e prevede la possibilità di inserire l'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

L'integrazione predisposta è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, premesso che la norma prevede che alle attività inerenti alla promozione della pratica sportiva, da adottarsi nel contesto dei progetti delle istituzioni scolastiche miranti al contrasto della dispersione scolastica, si farà fronte a valere di quota parte delle risorse già previste dalla legislazione vigente nel quadro di un progetto CONI-MIUR, andrebbero solo fornite indicazioni in merito alle risorse che sono già stanziare, a tal fine, per i prossimi anni, e alla quota realmente disponibile per le specifiche finalità in esame.

---

prestazioni aggiuntive del personale ATA - è invece remunerato nell'ambito del fondo dell'istituzione scolastica (FIS). Sarà pertanto la contrattazione integrativa di sede che individuerà la parte del FIS da destinare alle attività in parola, quota che sarà sicuramente superiore a quanto individuato in precedenza da parte delle contrattazioni di istituto. Sarà, altresì, una competenza della contrattazione di sede individuare l'entità del personale impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. A titolo dimostrativo, la relazione tecnica riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento, pari a euro 46,45 lordo Stato, ma non esclude ulteriori tipologie di prestazioni (ad esempio le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le prestazioni aggiuntive del personale ATA) dirette ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dalla norma e che vengono remunerate, ai sensi dell'articolo 88 del CCNL 29/11/2007, in misura oraria inferiore alla remunerazione prevista per le ore aggiuntive di insegnamento. Non è quindi possibile indicare al momento il numero di ore aggiuntive che saranno offerte agli alunni. Si tratta di un programma sperimentale per il quale il numero di classi coinvolte e di ore aggiuntive sarà determinato anche in base alle risorse disponibili. Con riferimento, poi, all'osservazione relativa alle tipologie di oneri prodotti dalla norma, si rappresenta quanto segue: la relazione tecnica afferma che la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell'esercizio finanziario 2014. Il maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana è invece remunerata nell'ambito del FIS. Per tale ragione il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi e non, invece, un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 20 ottobre, scorso, cit.



## *Articolo 8* *(Percorsi di orientamento per gli studenti)*

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 le attività inerenti i percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa. Inoltre estende alle camere di commercio, alle associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche e alle agenzie di lavoro la facoltà di partecipare ai percorsi di orientamento, con le proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori. L'attività di orientamento è poi svolta anche nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e nel penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo sono infine dedicati ad alunni con disabilità certificata.

Il comma dispone poi che nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.

Mediante un apposito portale telematico predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio.

Dall'attuazione delle disposizioni da ultimo descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 21 del 2008, come modificato dal comma precedente, la spesa di euro 1,6 milioni per il 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

**La RT** rappresenta che il comma 1 prevede che le attività di orientamento proprie delle istituzioni scolastiche devono essere fatte rientrare tra quelle funzionali all'insegnamento, non aggiuntive e quindi ricomprese tra gli obblighi del personale docente. Con riferimento al comma 2, afferma che esso comporta la maggiore spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e di 5 milioni a decorrere dal 2014, quale incremento delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Al riguardo, nulla da osservare, data la natura degli interventi in esame, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

***Articolo 8-bis***  
***(Istruzione e formazione per il lavoro)***

Il comma 1 prevede che i percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto-legge e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 76 del 2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le ulteriori attività di orientamento ivi previste sono svolte nell'ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili e che si tratta di interventi caratterizzati da oneri ampiamente modulabili.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la conclusione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia di imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo di ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli oneri per l'apprendistato restano a carico delle imprese interessate che concludono le convenzioni con le istituzioni scolastiche.

**Articolo 9**  
**(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)**

L'articolo in commento, sostituendo la lettera c) del comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>11</sup>, rimodula la durata del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione - in precedenza annuale rinnovabile - stabilendo che la stessa non possa essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati sia precisando, come sopra, le tipologie di corsi ai quali è correlata la nuova durata del permesso sia consentendone la proroga di ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto finalizzato all'occupazione. Dopo aver previsto l'obbligo di adeguare il regolamento attuativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, si prevede poi che la nuova disciplina della durata del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione si applicherà solo dopo quindici giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di attuazione. Infine si prevede che dalle disposizioni in commento non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** evidenzia che la norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto il contributo da versare all'atto della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sarà rimodulato in maniera da assicurare l'invarianza finanziaria, così come previsto dalla norma stessa.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare vista la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo in esame; sul punto il Governo, con nota del 2 ottobre 2013 prot. n. 78393, ha confermato che sarà predisposto apposito atto che provvederà alla rimodulazione dell'importo complessivo da versare per assicurare l'invarianza finanziaria. Tuttavia, al fine di individuare l'esatta rimodulazione dell'importo del contributo da versare per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, si evidenzia l'opportunità di specificare se la durata del permesso è collegata alla durata istituzionale del corso ovvero a quella effettiva (in questo ultimo caso quindi sarebbero coperte dal permesso di soggiorno anche le iscrizioni scolastiche oltre la durata istituzionale – c.d. fuori corso). Sul punto si chiedono chiarimenti.

---

<sup>11</sup> Recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

## Capo II

### Disposizioni per le scuole

#### *Articolo 10*

*(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale  
universitaria e detrazioni fiscali)*

#### **Commi da 1 a 2, 3-bis e 3-ter**

**(Mutui trentennali in materia di edilizia scolastica)**

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Gli oneri di ammortamento sono a carico dello Stato. A tal fine, sono stanziati contributi per € 40 mln annui, per la durata dell'ammortamento, a decorrere dal 2015. Le rate di ammortamento dei mutui sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Si prevede, inoltre, l'invio annuale al Parlamento di una relazione interministeriale sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della relativa spesa. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione, devono essere richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

Si attribuisce ad un DPCM la definizione delle modalità di individuazione delle attività per la predisposizione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

Infine, per i sindaci e i presidenti di provincia, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, che operano in qualità di commissari governativi, fino al 31 dicembre 2014, si estende questa loro competenza anche per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, dell'articolo 18, del decreto-legge n. 69 del 2013, nella misura definita dal DPCM che definisce i poteri derogatori dei predetti commissari rispetto alla normativa vigente.

**La RT**, oltre a descrivere i primi due commi, ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
+ spesa c/capitale		40	40		120	150

La nota di risposte del Governo trasmessa alla Camera dei deputati, relativamente alla opportunità di indicare separatamente la

componente inerente il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui relativi all'edilizia scolastica ha rappresentato che la differenziazione potrà essere determinabile al momento dell'accensione dei mutui da parte delle regioni. Relativamente agli effetti della disposizione in termini di fabbisogno ed indebitamento netto nell'intero arco temporale considerato dal mutuo, la nota sottolinea che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è rappresentato su tre anni e per i successivi si è valutato un effetto di circa 150 mln di euro annui.

Al riguardo, al fine di avvalorare la stima sul fabbisogno e l'indebitamento netto a decorrere dall'anno 2015, andrebbe esplicitato l'importo dei presumibili mutui acquisibili considerando una quota di ammortamento annuale di 40 mln di euro all'anno.

### **Comma 3 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)**

Il comma 3, modifica il vigente articolo 15, comma 1 lettera *i-octies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) al fine di promuovere le iniziative di sostegno finanziario delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Università; in particolare, a tal fine, estende anche a tale ambito soggettivo la vigente disciplina che già contempla la detrazione fiscale per chi effettua erogazioni liberali in favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa. Estende altresì sotto il profilo oggettivo la citata detrazione riconoscendola anche per le liberalità finalizzate all'edilizia universitaria. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2013.

La RT evidenzia che la norma comporta la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dai contribuenti per liberalità a favore delle istituzioni AFAM e delle università purché siano finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia ed all'ampliamento dell'offerta formativa. Rammenta che la medesima detrazione è già esistente per le liberalità effettuate in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Stima quindi la perdita di gettito sulla base delle minori entrate conseguenti alla detrazione già esistente in circa 2,2 mln di euro annui a regime a decorrere dall'anno 2015, mentre per l'anno 2014 l'effetto di cassa è di 3,8 mln di euro.

Al riguardo si evidenzia che la stima è priva di ogni riferimento oggettivo che consenta di verificarla, pur nella consapevolezza delle rassicurazioni fornite dal Governo che, nella nota del 25 settembre 2013 prot. n. 3473/2013/Ufficio VI, ne ha ribadito il carattere prudenziale. Si ritiene tuttavia opportuno verificare la correttezza del parametro assunto a base della quantificazione (le minori entrate conseguenti alla detrazione già esistente), a seguito di un accostamento, ritenuto validamente esperibile ai fini della stima, tra le liberalità in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, da una parte, e quelle destinate alle istituzioni AFAM ed alle Università, dall'altra, quali fattispecie assimilabili tra loro in quanto, in ipotesi, idonee a determinare analoghi effetti finanziari. Un conclusione questa, desumibile dalla RT, sulla quale potrebbe dubitarsi qualora si consideri che le nuove istituzioni contemplate dalla norma sembrerebbero più adatte, rispetto alle istituzioni scolastiche, a predisporre piani di finanziamento per progetti mirati all'innovazione tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta formativa, con conseguenze in termini di maggiori detrazioni e quindi di oneri. E' per tali ragioni che la stima andrebbe supportata da parametri e criteri che consentano di riscontrare la validità dell'accostamento predetto; nello specifico sarebbe interessante anche comprendere se tale detrazione - che ad una prima lettura sembrerebbe esser rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF - sia fruibile altresì da parte dei soggetti IRES che ad oggi beneficiano della deducibilità di oneri che sono detraibili anche dalle persone fisiche (si pensi alle erogazioni in denaro alle ONG, alle ONLUS, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado<sup>12</sup>, agli enti di ricerca tra cui le Università per il finanziamento di programmi di ricerca scientifica, ecc).

Inoltre si chiede di riscontrare se la stima di cassa abbia considerato anche la possibilità, per i soggetti beneficiari della disposizione, già in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto per l'anno 2013 (il cui pagamento avverrà entro il 2 dicembre c.a.), di rideterminarne l'importo con il metodo previsionale in ragione di erogazioni già effettuate o effettuabili, entro l'anno 2013, per gli scopi previsti dalla disposizione in esame.

---

<sup>12</sup> In particolare per tale finalità, che è peraltro quella richiamata in analogia dalla RT, si rammenta che il TUIR 917/1986 la prevede come deducibile per i soggetti IRES all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis che la riproduce nella stessa forma, tranne per i limiti di deducibilità, con la quale è prevista per le persone fisiche.

**Articolo 10-bis**  
**(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi  
negli edifici scolastici)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica siano attuate entro il 31 dicembre 2015. Con proprio decreto, il Ministro dell'interno definisce e articola, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Alle predette statuizioni si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, atteso che la norma, per gli interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2015 per l'adeguamento alla normativa antincendio, dispone che gli stessi siano effettuati nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi, circa l'entità degli interventi da eseguire e le risorse presenti a legislazione vigente, assicurando l'idoneità delle medesime alla realizzazione delle finalità poste dalla presente disposizione.

**Articolo 10-ter**  
**(Interventi di edilizia scolastica)**

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010 e n. 6 del 20 gennaio 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

**La RT** al decreto-legge non tratta l'articolo essendo esso stato introdotto successivamente dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, trattandosi di una norma avente effetti procedurali, non si ha nulla da osservare.

**Articolo 11**  
**(Wireless nelle scuole)**

L'articolo reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless*, in modo da

consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali. Le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

**La RT** afferma che la norma comporta maggiori oneri per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per euro 5 milioni nell'anno 2013 ed euro 10 milioni nell'anno 2014 e che le scuole potranno decidere autonomamente quale quota del finanziamento loro spettante destinare ad interventi in conto capitale anziché ad acquisti di parte corrente, ferma restando la destinazione alla digitalizzazione con riferimento alle tecnologie *wireless*.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera, con riferimento alla richiesta circa l'effettiva possibilità che gli effetti di cassa si esauriscano integralmente nell'anno 2013, rappresenta che la quota parte della spesa, valutata in conto capitale, si riferisce al necessario acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività, che si prevede venga effettuata nell'arco dell'anno.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 12** **(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)**

La norma, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni. In particolare, fermi restando gli obiettivi finanziari dell'art. 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>13</sup>, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, si rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, si dispone che per le scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

La disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>13</sup> L'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità non può essere assegnato un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono assegnate in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti.

Il comma 5-bis dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 dispone che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate fra quelle affidate in reggenza ai sensi del comma 5.



La RT afferma che i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, facendo presente che ai criteri per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-*bis*, come da relazioni tecniche allegata alla norma.

La RT evidenzia inoltre che, in sede di predisposizione dell'accordo presso la Conferenza unificata, si potrà dare una più compiuta dimostrazione del rispetto del vincolo dato dall'ultimo periodo del comma 5-*ter*, proposto e ribadito dal comma 2 della disposizione in esame.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, relativamente alle implicazioni delle disposizioni recate dalla norma sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi finanziari recati dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, afferma che la RT allegata all'A.S. n. 2968, relativamente agli effetti finanziari in termini di risparmi di spesa recati dall'articolo 4, commi 69 e 70 della legge n. 183 del 2011, pari a 45,2 mln di euro per il 2012, 140 mln di euro per il 2013 e 153,2 mln di euro a decorrere dal 2014, quantifica gli effetti finanziari della non assegnazione dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi alle scuole che non raggiungono i parametri fissati dalla norma. Pertanto, la previsione dell'apposito accordo in sede di Conferenza Unificata, da definire, nell'ottica del dimensionamento scolastico, per determinare i criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A negli istituti scolastici, dovrà assicurare i risparmi di spesa indicati nella predetta RT della Legge n. 183 del 2011.

Al riguardo, si segnala che aver demandato ad uno strumento differente da una norma di carattere primario, la definizione dei criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A negli istituti scolastici, garantendo comunque i risparmi di spesa a suo tempo ascritti alla norma, non pone alcuna garanzia di certezza circa il conseguimento degli obiettivi di risparmi originariamente determinati. Oltretutto non sembra che la norma, pur corredata di clausola di invarianza finanziaria, sia munita della previsione che subordina la validità

dell'accordo conseguito in sede di Conferenza Unificata, ad un controllo circa la neutralità dei profili finanziari nelle competenti sedi.

### **Articolo 13** **(Integrazione delle anagrafi degli studenti)**

Il comma 1 prevede che entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Il comma 2 stabilisce che le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del MIUR. La possibilità di accesso all'anagrafe è altresì concessa, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, agli enti locali.

Il comma *2-bis* stabilisce che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali degli studenti con disabilità, prive di elementi identificativi degli alunni stessi.

Ad apposito decreto ministeriale è poi demandata la definizione dei criteri e delle modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi.

Il comma 3 dispone che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** specifica che all'integrazione dei sistemi si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'informatica di servizio, iscritti nello stato di previsione del MIUR. Nulla chiarisce in ordine al comma *2-bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati. Il Governo ha successivamente rappresentato che nello stato di previsione del MIUR sono iscritti stanziamenti destinati all'informatica di servizio per circa 30 mln di euro, la cui destinazione è in quota parte decisa annualmente in funzione delle specifiche esigenze. In sede di predisposizione del piano annuale degli interventi per il 2014 si provvederà ad inserire il progetto di cui trattasi tra quelli finanziati. Inoltre, l'Amministrazione può avvalersi della possibilità di finanziare ulteriori interventi di natura informatica a favore delle istituzioni scolastiche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006 (fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali).

**Al riguardo**, preso atto delle ulteriori informazioni fornite dal Governo, sarebbe comunque opportuna un'indicazione, perlomeno di massima, circa i costi dell'integrazione delle anagrafi degli studenti e

della trasmissione per via telematica dei dati sugli alunni con disabilità, onde valutare la congruità delle risorse disponibili, anche alla luce del grado di modulabilità degli oneri degli altri progetti già finanziati a valere su tali risorse.

#### ***Articolo 14*** ***(Istituti tecnici superiori)***

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, elimina il divieto di costituzione di più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'articolo 52, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 5 del 2012.

Si dispone che la mancata o parziale attivazione dei percorsi formativi previsti nella programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Inoltre, le università, ad esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di progetti formativi che prevedono lo svolgimento da parte dello studente di un periodo di formazione presso le aziende, sulla base di un "contratto di apprendistato". Le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, i corsi di studio interessati e il numero di crediti formativi riconoscibili ad ogni studente, entro un massimo di 60.

La norma reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** afferma che la clausola di invarianza finanziaria prevista comporta un vincolo per la costituzione di nuovi ITS, che potrà quindi avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spese od incrementi di entrate presso le regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento delle nuove fondazioni.

**Al riguardo**, si rileva che l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, deve essere accompagnata da una serie di dati e di elementi idonei a certificarne l'effettiva neutralità, così come prescrive l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

#### ***Articolo 15*** ***(Personale scolastico)***

Il comma 1 stabilisce che per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che l'adozione del piano è subordinata agli esiti di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria.

Si rappresenta che nulla viene innovato circa le modalità per la scelta dei soggetti da immettere in ruolo e che quindi, in base alla normativa vigente, la metà verrebbe scelta tra i vincitori di concorso e la metà tra i precari iscritti in graduatoria.

Pertanto, considerati i criteri ed i parametri stabiliti dalla norma per la predisposizione del piano, correlati alle clausole di invarianza di spesa ivi previste, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Stato.

Fermo restando che il computo dell'onere da coprire mediante la sessione negoziale sarà effettuato in sede di predisposizione dell'atto di indirizzo all'ARAN, si ritiene comunque utile fornire le seguenti informazioni.

La norma consentirà di assumere personale scolastico a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti tre fattispecie:

- personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- personale assunto su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del presente decreto-legge;
- personale assunto su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2013/2014.

In ordine alla prima, la RT riferisce che le assunzioni su posti di organico occupati nell'a.s. 2013/2014 da personale a tempo indeterminato che si renderanno liberi nell'arco del triennio 2014-2016 sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Conseguentemente alle assunzioni in parola non conseguono effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Infatti detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Solo a mero titolo informativo si ritiene comunque utile precisare che alla data corrente, sulla base delle informazioni anagrafiche e giuridiche disponibili per il personale in servizio e della serie storica circa la propensione del medesimo personale a proporre istanza di pensionamento, si stima che nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente si provvederà a sostituire nel triennio considerato 26.264 docenti normali, 1.608 docenti di sostegno, 13.400 ATA che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell'a.s. 2013/2014.

Per quanto sopra esposto, la sequenza contrattuale prevista dalla nonna in questione non dovrà coprire gli oneri conseguenti alle assunzioni di cui al presente paragrafo.

In ordine alla seconda, la RT riferisce che le assunzioni su posti di sostegno di nuovo inserimento nell'organico di diritto ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto-legge trovano copertura come descritto nella relazione tecnica del citato articolo, cui si rimanda.

La sequenza contrattuale prevista dalla norma in questione non dovrà coprire le assunzioni di cui al presente paragrafo.

Per l'ultima, la RT riferisce che le assunzioni su posti di organico di diritto già vacanti nell'a.s. 2013/2014 eccedono le normali facoltà assunzionali e i relativi oneri debbono quindi trovare copertura nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dalla norma in questione.

Al riguardo, va in premessa considerato che il dispositivo provvede ad autorizzare la definizione di un Piano triennale per il 2014/2016 ai fini dell'assunzione di personale della scuola (docente ed A.T.A.), nei limiti delle vacanze organiche che si renderanno disponibili all'apertura di ciascun anno scolastico del triennio, e nel rispetto del principio della invarianza finanziaria, i cui termini saranno puntualmente definiti in una specifica sessione contrattuale che provvederà ad individuare di volta in volta le risorse e i posti disponibili.

Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che la piena neutralità finanziaria del citato Piano - posto che la norma non pone esclusivo riferimento ai posti già previsti nell'organico di "diritto" ma a tutti quelli comunque "disponibili" (implicitamente, contemplando dunque anche a quelli dell'organico "di fatto") - in ciascun anno scolastico del triennio, andrebbero verificati già in sede parlamentare almeno i profili di massima: rappresentando, come noto, lo scrutinio degli effetti finanziari delle nuove norme, un profilo cruciale e inderogabile proprio della decisione legislativa.

Nel metodo, nella cornice di principi riportati nella legge di contabilità, tale adempimento procedurale non appare infatti "rinviabile" ad un secondo momento, a meno che non si sia in presenza di una delega legislativa di particolare complessità, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Sul punto, non appare peraltro conforme alla disciplina della legge di contabilità vigente la previsione della RT secondo cui per le assunzioni su posti di organico di diritto già vacanti per l'a.s. 2013/2014, che però dovessero eccedere le ordinarie facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente - e dunque costituendo a tutti gli effetti un formale "nuovo" e maggiore onere di spesa - dovrebbero trovare copertura finanziaria a valere della sequenza contrattuale all'esito della quale è previsto che sarà varato, in un secondo momento, il Piano indicato dalla norma.

Venendo poi, per i profili di stretta copertura, richiamandosi all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, pur considerando che il suddetto Piano si dovrebbe iscrivere nella cornice normativa già prevista dalla legislazione vigente per le immissioni in ruolo del personale della scuola, per cui è già stabilito che la metà dei

posti che si renderanno disponibili andrà ai vincitori dei relativi concorsi e l'altra ai precari delle graduatorie, va però sottolineato che l'efficacia del medesimo opererà a valere dei posti disponibili, sia pure nel solo organico di "diritto", già a partire dall'a.s. 2013/2014; avvalendosi, il medesimo Piano, per i successivi anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, dei posti che si renderanno via via disponibili anche in ragione delle cessazioni dal servizio del personale presente in organico alla data del corrente anno scolastico.

In tal senso, come del resto riconosciuto dalla RT, posto che la sostituzione di personale "cessato" con quello tratto da immissioni in ruolo sembrerebbe, almeno in un primo momento, finanziariamente "neutrale" (se non "virtuoso") per il bilancio dello Stato, nei limiti dei relativi trattamenti economici di base - dal momento che, in termini unitari, al personale "cessando" è corrisposto un trattamento economico di norma superiore a quello spettante al personale neo assunto - va però considerato che, almeno per l'aliquota del personale che sarà immesso in ruolo e che sarà proveniente dalle graduatorie permanenti (il 50 per cento dei posti disponibili), andrà comunque riconosciuta la cd. ricostruzione di carriera, con connesso riconoscimento degli arretrati relativi agli scatti di anzianità maturati nel servizio prestato a tempo "determinato", precedentemente all'immissione in ruolo.

Dalla maggiore o minore compensazione della massa salariale già riconosciuta al personale "cessando" in virtù dell'anzianità di servizio già maturata, rispetto a quella da riconoscere invece al personale precario neoassunto a titolo di arretrati- pregressa alla loro immissione in ruolo -, deriverà, a rigore, l'effettivo grado di virtuosità, sotto il profilo finanziario, almeno in termini unitari, del *turn over* per il bilancio dello Stato.

Ciò detto, considerando comunque, che nel complesso tale meccanismo di compensazione opererà sul solo contingente del 50 per cento tratto dal personale già precario a t.d., e non su quello vincitore di concorso, cui spetterà l'ordinario trattamento economico iniziale della corrispondente qualifica docente.

Ora, quanto ai profili di quantificazione, richiamandosi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo, della legge di contabilità, appare evidente che ai fini di una stima dell'impatto effettivo che deriverà al bilancio dello Stato per effetto delle immissioni in ruolo previste, dal Piano in argomento, per il triennio

2014/2016, andrebbe fornito un quadro dettagliato - possibilmente ispirato a criteri di prudenzialità, in particolare, nella stima della componente a valore delle "economie" attese - delle cessazioni previste per ciascun anno scolastico del triennio 2014/2016, rispetto ai contingenti da immettere in ruolo, invece, sommariamente indicati dalla RT (26.264 docenti, 1.608 docenti di sostegno e 13.400 A.T.A), ivi assumendosi i relativi dati di spesa connessi ai livelli retributivi corrispondenti a ragione dell'anzianità maturata.

Nel contempo, assumendo che il solo 50 per cento dei fabbisogni organici riconducibili ai citati contingenti di cessazioni verranno ricoperti da personale "precario" - mentre l'altra parte verrà reclutata da personale vincitore di procedure concorsuali - andrebbe comunque fornita una ricostruzione degli oneri da sostenersi - in un orizzonte almeno decennale, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. - per le immissioni in ruolo che avverranno in ciascun anno scolastico del triennio 2014/2016: sia riguardo al contingente del personale, già precario, iscritto nelle graduatorie permanenti, che relativamente al trattamento economico spettante ai docenti "neoassunti" quali vincitori di concorso con riferimento alla relativa progressione economica.

Per quanto concerne l'aumento dell'organico di diritto dei docenti di sostegno, si rinvia ai successivi commi.

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma in questione prevede al secondo comma l'incremento dell'organico di diritto per 26.684 unità, pari alla differenza tra l'organico di fatto dell'a.s. 2006/2007 - 90.032 unità - e quello degli aa.ss. 2010/2011 e seguenti (63.348 unità). Detto incremento avviene nell'arco di tre anni.



Il terzo comma consente, con la stessa cadenza temporale, l'assunzione di 26.684 docenti di sostegno sui nuovi posti autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati.

Al secondo comma della norma di cui trattasi consegue quindi unicamente l'onere derivante dall'assunzione di 26.684 supplenti annuali in luogo di 26.684 supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Gli effetti finanziari sono i seguenti:

- pagamento, per ciascuno dei supplenti interessati, delle mensilità di luglio ed agosto inclusa tredicesima. Infatti i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono titolari di contratti che hanno termine a giugno, fatta eccezione per coloro che siano interessati dagli esami di Stato;
- venir meno del pagamento dell'ASpI per i mesi di luglio ed agosto. Infatti tutti i supplenti sino al termine delle attività didattiche titolari di contratti per due anni consecutivi hanno diritto a percepire l'ASpI nei due mesi estivi, liquidata in misura pari ad euro 885 al mese più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180.

I 26.684 supplenti annuali in più si dividono in 12.428 supplenti presso le scuole dell'infanzia e primarie e 14.256 supplenti presso la scuola secondaria di 1° e 11°. Si tratta di soggetti che nel 90 per cento dei casi sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'ASpI.

Si verificherà quindi a regime il seguente maggior onere:

	Mensile I.d.	Mensile I.S.	Importo ASpI	Quantità	Onere stipendi I.S.	Minor onere ASpI sul 90% dei supplenti
Infanzia/ Primaria	1.908,55	2.641,05	1.067,14	12.428	65.645.938,80	23.872.348,66
Secondaria I°/II°	2.071,62	2.866,71	1.107,91	14.256	81.735.635,52	28.429.856,93
					Onere stip.	147.381.574,32
					Minor onere ASpI	(+)52.302.205,58
					TOTALE	95.079.368,74

Considerato che al suddetto onere si perviene nell'arco di tre anni scolastici secondo le percentuali indicate nel comma in questione e tenendo conto che la maggior spesa si verifica nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno scolastico, il maggior onere (in termini di saldo netto da finanziare) per anno finanziario è pari a:

2013	2014	2015	2016 e ss.
0	15.846.561,46	63.386.245,82	95.079.368,74

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari cumula gli effetti in relazione ai commi successivi.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si rileva che il dispositivo provvede anzitutto alla determinazione dell'onere relativo al previsto incremento dell'organico di diritto dei docenti di sostegno della scuola per 26.684 unità, conseguente alla rideterminazione al 75 per cento per l'a.s. 2013/2014 e l'a.s. 2014/2015, e al 90 per cento per l'a.s. 2015/2016, dei parametri a tal fine indicati dalla legislazione vigente, laddove si stabiliva ad oggi che all'a.s. 2010/2011 l'organico in parola avrebbe dovuto essere in misura pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati a tal fine nell'a.s. 2006/2007.

In premessa, per i parametri quantitativi inerenti alla definizione della platea di assunzioni, la RT fornisce i dati degli organici di fatto dei docenti di sostegno dell'a.s. 2006/2007 e 2010/2011; nel contempo, per i parametri a valore, per detti posti la RT indica l'onere solo relativamente alle differenze di emolumenti relativi alla posizione di nomina di supplenti "annuali" rispetto a quelli "sino al termine delle attività didattiche" (differente, sostanzialmente, per le mensilità di luglio ed agosto), al netto di risparmi dell'ASPi riconosciuta di norma a tali ultimi docenti nei due mesi estivi.

Innanzitutto, va sottolineato che ai sensi della integrazione normativa prevista all'articolo 2, comma 414 della legge finanziaria 2008, l'organico di diritto dei docenti di sostegno complessivamente previsti in organico per l'a.s. 2013/2014 e 2014/2015 dovrebbe essere pari al 75 per cento di quelli individuati per l'a.s. 2010/2011, che la norma indica pari al 70 per cento di quella prevista nell'a.s. 2006/2007.

Secondo il parametro indicato dalla norma, pertanto, il numero dei posti per insegnanti di sostegno dovrebbe essere per l'a.s. 2013/2014 complessivamente pari al 75 per cento dei 63.348 indicati dalla RT per il 2010/2011, e cioè 47.511 posti complessivi, ovvero 20.827 posti in più di quelli aggiuntivi che sono indicati dalla RT (26.684) rispetto all'organico già esistente; mentre, per l'a.s. 2014/2015, il medesimo organico dovrebbe essere pari al 90 per cento

di quello indicato al 2010/2011, cioè pari 57.013: ovvero, 30.329 posti in più di quelli aggiuntivi indicati dalla RT (26.684 posti) rispetto all'organico già esistente. Dall'anno scolastico 2015/2016 la novella prevede che l'organico dei docenti di sostegno debba essere complessivamente pari al 100 per cento dell'organico previsto al 2010/2011, ovvero 63.348 posti.

Alla luce dei dati esposti, andrebbero pertanto richiesti conferme in merito alla piena coerenza dell'incremento dell'organico di diritto indicato dalla RT (per soli 26.684 posti) e l'impatto atteso dalla integrazione normativa disposta all'articolo 2, comma 414, della legge finanziaria 2008, posto che quest'ultima sembrerebbe autorizzare la complessiva rideterminazione dell' organico (di diritto), per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (47.511 posti; e 57.013 posti nel 2013/2014 e 2014/2015), e per l'anno scolastico 2015/2016 (63.348 posti).

In altri termini, la RT provvede a quantificare l'incremento dei posti in organico di diritto quale mera differenza tra l'organico di fatto all'a.s. 2006/2007 (90.032 posti) e quello previsto all'a.s. 2010/2011 (63.348 posti), mentre l'integrazione alla norma si limita a rivedere le regole di determinazione dell'organico di diritto per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 e per il 2015/2016, in misure rispettivamente pari al 75 per cento e 90 per cento e al 100 per cento dal 2015/2016 rispetto a quello definito al 2006/2007.

Inoltre, venendo alla disamina dei dati a valore esposti dalla RT, pur considerando la dettagliata evidenziazione dell'onere relativo alle n. 2 mensilità da corrispondere in relazione ai contingenti di insegnanti di sostegno dei cicli primaria/infanzia (12.428 unità) e secondaria (14.256 unità), e della circostanza che il 90 per cento dei docenti di sostegno sarebbe in possesso dei requisiti per la corresponsione della ASPi il cui computo è indicato in diminuzione della spesa prevista (minor onere), andrebbe richiesto un supplemento di chiarificazioni anche in merito ai criteri che sono stati adottati nella determinazione dell'onere complessivo per il ciascun anno del triennio 2014/2016, posto che solo dal 2016 è solo stato indicato l'onere stimato pari a 95,07 mln di euro.

In merito alla completezza ed esaustività dei fattori da considerare ai fini della determinazione dell'onere, si segnala sin d'ora che va considerata anche la spesa relativa agli oneri dovuti in ragione

della ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo, per cui si rinvia al comma successivo.

Ad ogni modo, dal punto di vista metodologico, va segnalato che l'esame dei profili di quantificazione in RT dovrebbe essere accompagnato dalla indicazione delle fonti dei dati utilizzati e di tutte le informazioni utili a consentire una verifica delle quantificazioni, anche in riferimento al processo di definizione utilizzato<sup>14</sup>.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, premesso che la RT evidenzia l'ammontare dell'onere con riferimento alla sola competenza finanziaria e che l'effetto della norma in esame a contemplato in quello connesso ai successivi commi, si rammenta che l'articolo 17, comma 3 secondo periodo, è stabilito che il prospetto riepilogativo debba indicare, dettagliatamente, per ciascuna disposizione, l'effetto d'impatto atteso in termini di saldo netto da finanziare, nonché di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

Infine, sul comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, posto che ivi si stabilisce che dall'anno scolastico 2014/2015, il riparto dei posti di sostegno sarà assicurato "equamente", a livello regionale, in modo da determinare comunque una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente "uguale" nei territori, andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare un irrigidimento della dotazione organica indipendentemente dagli effettivi fabbisogni dell'utenza di "sostegno".

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

---

<sup>14</sup> In tal senso, la circolare n. 32 del 2010 della RGS prevede espressamente che le norme relative alla scuola debbano essere accompagnate anche dalla esposizione di elementi atti a consentire la ricostruzione dei fabbisogni di servizio connessi alle scelte legislative, ivi incluse le proiezioni demografiche concernenti la popolazione degli utenti, anche disaggregate sul piano territoriale, per cui andrebbero acquisiti elementi di dettaglio in merito alla prevista istituzione dei 26 mila posti aggiuntivi all'organico di diritto degli insegnanti di sostegno e alla rispondenza di tali posti ai previsti fabbisogni di servizio per i prossimi anni.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che anche il comma 3 comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti all'immissione in ruolo di soggetti ulteriori rispetto quelli corrispondenti alle facoltà assunzionali ordinarie - pari al numero di cessazioni - corrisponde un ulteriore onere l'anno successivo a quello di immissione per le ricostruzioni di carriera e il passaggio alla nuova classe, ed un onere negli anni successivi per gli scatti di anzianità ulteriori.

Sulla base dei dati relativi le immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti di sostegno neoimmessi in ruolo si distribuirebbero secondo le seguenti percentuali tra le classi di anzianità:

Docenti	Anzianità
0,32%	0
0,46%	1
2,15%	2
4,48%	3
12,24%	4
8,49%	5
11,22%	6
14,02%	7
13,10%	8
10,96%	9
8,86%	10
5,55%	11
3,69%	12
1,84%	13
0,89%	14
0,49%	15
0,32%	16
0,40%	17
0,24%	18
0,19%	19
0,04%	20
0,02%	21
0,03%	22
0,00%	23

Cioè, con riferimento alle classi di anzianità economica vigenti nel comparto scuola (cfr. CCNL 4/8/2011):

Pct	Anz
66,48 %	0-8
31,79 %	9-14
1,68 %	15-20
0,05 %	21-27
	28-34
	35 e ss.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie:

13/14	14/15	15/16
4.447	13.342	8.895

Il differenziale stipendiale tra le classi successive alla prima e la prima è pari - inclusa la retribuzione professionale docenti - a quanto segue, lordo Stato:

Classe	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec II°
0-8			
9-14	3.192,80	3.705,11	4.631,21
15-20	6.639,16	7.602,01	8.777,92
21-27	9.371,45	10.773,51	13.256,17
28-34	12.988,81	14.806,06	17.111,73
35 e ss.	14.996,28	17.111,73	19.450,50

Il personale immesso in ruolo si divide come segue tra le classi di anzianità e i gradi di istruzione, usando le stesse proporzioni di cui alle tabelle precedenti:

Classe	13/14		14/15		15/16	
	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°
0-8	1.377	1.580	4.131	4.739	2.754	3.159
set-14	658	755	1.975	2.266	1.317	1.511
15-20	35	40	104	120	70	80
21-27	1	1	3	4	2	2
28-34						
35 e ss.						

Conseguentemente, il maggior onere per ricostruzioni di carriera è pari a quanto segue, per ciascuna annualità in cui si provvede ad immettere in ruolo:

Classe	13/14		14/15		15/16	
	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°
0-8						
set-14	2.102.047	3.235.777	6.307.155	9.707.331	4.205.108	6.471.554
15-20	230.995	332.785	693.096	998.354	462.101	665.569
21-27	9.704	14.642	29.117	43.927	19.413	29.285
28-34						
35 e ss						

Quindi il maggior onere per ricostruzioni di carriera è pari a:

13/14	14/15	15/16
5.925.949	17.778.979	11.853.030

Cioè, in termini di saldo netto da finanziare, per esercizio finanziario, nell'ipotesi che la ricostruzione avvenga al termine dell'anno scolastico di riferimento:

2014	2015	2016
5.925.949	17.778.979	11.853.030

Nelle tabelle precedenti si è attribuito l'onere all'anno in cui sorge il relativo obbligo (criterio di competenza). In termini di cassa la ricostruzione di carriera è spesso pagata a due/tre anni di distanza, in funzione di quando effettivamente le scuole e le RTS riescono ad evadere le relative pratiche.

A detto onere occorre aggiungere l'onere a regime conseguente agli scatti di anzianità negli anni successivi. Questo importo risulta di difficile stima. Utilizzando un criterio proporzionale rispetto al computo dell'onere del CCNL 13/3/13 che ha recuperato rutiliti dell'anno 2011 ai fini della maturazione dell'anzianità economica, si ricava che ciascuna leva di immissioni in ruolo comporta un maggior onere medio di 12,9 milioni lordo Stato l'anno a partire dall'anno seguente quello in cui si raggiungerà la percentuale del 100 per cento.

Quindi, in totale, in termini di saldo netto da finanziare:

	2014	2015	2016	2017 e ss.
Incremento o.d.	24.563.596	98.254.383	147.381.574	147.381.574
Minor onere ASpI	(+)8.717.034	(+)34.868.137	(+)52.302.206	(+)52.302.206
Ricostruzioni	5.925.949	17.778.979	11.853.030	0
Scatti anz.		2.150.000	8.600.000	12.900.000
TOTALE	21.772.511	83.315.225	115.532.398	107.979.368

Conseguentemente, la RT conclude che è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.

Il prospetto riepilogativo, cumulativamente, sui commi 2-3 e 2-4, espone i seguenti effetti finanziari:

*maggiori/minori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	30,5	118,2	167,8	0	15,5	60,3	85,6	0	15,5	60,3	85,6
0	-8,7	-34,9	-52,3	0	-7,8	-31,1	-46,7	0	-7,8	-31,1	-46,7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, la RT reca l'illustrazione dei calcoli e dei parametri quantitativi ed a valore adottati per la determinazione della spesa connessa al reclutamento dei 26.684 docenti di sostegno ripartiti negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, a valere dei posti aggiuntivi che sono previsti in organico di diritto ai sensi del comma precedente. Le assunzioni in questione, chiaramente a tempo indeterminato, comporteranno per i docenti di sostegno il diritto alla ricostruzione di carriera, nonché la maturazione del diritto al passaggio alla nuova classe stipendiale, dopo i primi due anni di servizio, influenzando sulla determinazione della maggior spesa annua per ciascuna annualità del prossimo triennio e a decorrere.

A tale proposito, posto che la RT evidenzia una dettagliata composizione della platea interessata dalle immissioni in ruolo, in ragione dell'anzianità che sarebbe stata già maturata dagli interessati nel servizio scolastico a tempo determinato, andrebbe anzitutto richiesta l'indicazione delle fonti e dei documenti attraverso cui sia verificabile la suddetta composizione, come del resto espressamente previsto dalla circolare n. 342/2010 del Dipartimento della R.G.S., anche in considerazione della circostanza che, dai dati riportati dalla RT, oltre il 97 per cento delle immissioni in ruolo dovrebbe interessare docenti di sostegno che hanno ad oggi maturato non più di 14 anni di servizio "precario". La circostanza si riflette evidentemente sulla determinazione dell'ammontare della spesa prevedibile per le ricostruzioni di carriera conseguenti alle immissioni in ruolo.

Sul punto, dal momento che la RT evidenzia dettagliatamente le platee dei precari - per classi di anzianità di servizio maturato - che sono interessate dalla immissione in ruolo per ciascun anno scolastico del triennio 2014/2016, fornendo una distinta elencazione anche dei cicli di istruzione di appartenenza, occorre tuttavia segnalare che alla determinazione degli ammontari di spesa complessivi previsti per ciascun anno scolastico, anch'essi distribuiti in relazione alla prevista classe di anzianità e al ciclo di istruzione di appartenenza, non è



associata alla evidenziazione dei prospetti di calcolo a conferma della congruità degli oneri.

In altri termini, posto che risultano disponibili di dati relativi alle platee interessate, per anzianità nel servizio per ruolo e per cicli di istruzione, e che sono evidenziate in RT anche le differenze stipendiali dei docenti di sostegno in ragione annua, per classi di anzianità e cicli di istruzione, andrebbe richiesta l'illustrazione dei calcoli che consentano di ricostruire la spesa complessiva prevista, a partire dalla spesa unitaria attesa per ciascuna immissione in ruolo in dipendenza dalle classe di anzianità maturata all'atto della immissione in ruolo.

Inoltre, posto che la stima annuale per il 2014/2016 riportata dalla RT assume che gli oneri per la ricostruzione siano da sostenersi al termine di ciascun anno scolastico<sup>15</sup>, assumendo il momento dell'imputazione a quello del perfezionamento dell'obbligo di provvedervi ricadente in capo all'amministrazione scolastica, andrebbero richiesti elementi in merito alla possibilità che tali effetti possano essere alterati da ritardi nella presentazione delle istanze, come del resto esplicitamente riferito dalla RT.

In merito poi al prospetto di sintesi riportato dalla RT degli oneri complessivamente da sostenersi, in termini di competenza finanziaria, per le assunzioni a tempo indeterminato di 26 mila docenti di sostegno in ciascun anno del quadriennio 2014/2017, non ci sono osservazioni.

Sui profili d'impatto evidenziati nel prospetto di sintesi allegato alla RT, premesso che ivi sono indicati separatamente gli effetti lordi in termini di maggiori spese correnti previste per la stabilizzazione dei docenti di sostegno per il triennio 2014/2016 e in conto minori spese per l'ASPi (e conseguenti trasferimenti all'INPS), andrebbero forniti i prospetti di computo degli effetti indotti calcolati ai fini della nettizzazione delle maggiori/minori spese, con l'indicazione delle relative aliquote considerate.

Il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica

---

<sup>15</sup> A tal fine, si evidenzia che il Conto Annuale del personale elaborato dalla R.G.S. reca la dettagliata illustrazione del costo medio degli insegnanti di sostegno, distintamente per cicli di istruzione di appartenenza e titolo di studio (laureati e diplomati). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2011, *link* sul sito *internet* del dicastero.

(AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-ter prevede che all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove sono previste norme in materia di riduzione di spese di personale:
  - 1) il comma 13, laddove è previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per tale funzione transiti nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (A.T.A.), è abrogato;
  - 2) al primo periodo del comma 15, laddove sono riportate norme di procedura relative all'attuazione del comma 13 abrogato dal numero 1) sono conseguentemente sostituite le parole «dei commi 13 e 14» con le seguenti: «del comma 14»;
  - 3) al secondo periodo sempre del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
- b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, laddove è previsto che con apposito regolamento siano individuate le amministrazioni a cui transita il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento, è abrogato.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma comporta il venir meno dei risparmi di spesa previsti dalle relazioni tecniche allegare alle norme abrogate a decorrere dal 2014, fermo restando il transito nei ruoli ATA del personale docente inserito nelle classi di concorso in esubero C555, C999. L'effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare è quindi pari a:

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
0	94,65	94,65	94,65

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

*maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	94,7	94,7	94,7	0	48,3	48,3	48,3	0	48,3	48,3	48,3

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va preliminarmente osservato che la RT annessa a suo tempo all'A.S. 3396 della XVI legislatura, recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 95/2012, evidenziava una articolata esposizione dei parametri per il computo dei risparmi associati all'articolo 14, comma 13, e che l'annesso prospetto riepilogativo segnalava, in ogni caso, economie pari a 114,3 milioni di euro nel 2013 e a 110,11 milioni di euro dal 2014.

Economie, queste ultime, che sono, a rigore, da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente e che vengono a mancare con l'abrogazione della norma.

Orbene, appare evidente che a ragione della modifica della norma richiamata, anche in considerazione di quanto riportato dalla RT in relazione al comma 6, andrebbero richiesti i parametri adottati ai fini della quantificazione di minori risparmi, in esame, indicati pari a soli 94,65 milioni di euro rispetto a quelli quantificati a suo tempo in relazione alla norma abrogata.

Il comma 5 stabilisce che ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che le commissioni sono integrate, come da espressa previsione normativa, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell'ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Al riguardo, alla luce delle considerazioni riportate dalla RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 stabilisce che al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il personale dichiarato permanentemente inidoneo possa avvalersi, su propria istanza, della facoltà di transitare nei ruoli ATA ovvero che, in assenza di istanza o in caso di carenza di posti disponibili, sia soggetto a mobilità obbligatoria intercompartimentale in ambito provinciale. Tale previsione del transito nei ruoli ATA potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. Peraltro, in considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame. Per quanto concerne la mobilità presso altre amministrazioni, intesa a consentire la proficua utilizzazione del personale in questione, la stessa, qualora disposta in deroga alle

facoltà assunzionali, ma comunque sempre nei limiti delle vacanze di organico, non comporta ulteriori oneri in quanto è previsto al successivo comma 8 il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del MIUR.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che il dispositivo prefigura, per il comparto Scuola, un meccanismo di mobilità ad altri comparti del personale dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento, sostanzialmente analogo a quello già previsto per le restanti categorie del pubblico impiego, e considerato quanto previsto al comma 7, nonché che la mobilità dovrà operare comunque nei limiti delle vacanze organiche, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, oltre ai dati inerenti al trattamento economico medio unitario ad oggi spettante ai docenti che sono dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 512 del t.u. delle leggi sulla scuola (d.p.r. 294 1994), sembrerebbe necessaria la richiesta di dati aggiornati sulla stessa platea degli inidonei, per ambiti provinciali, e dei posti che ivi sono effettivamente disponibili nella dotazione del personale tecnico ed A.T.A, dal momento che tale numero definisce un buon indice di quanta parte della platea in parola, sarà poi interessata dalla mobilità intercompartimentale.

Il comma 7 prevede che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate, secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che il comma di cui trattasi dispone nuove visite collegiali per il personale già dichiarato permanentemente inidoneo. In caso di mancata conferma dell'inidoneità il personale tornerebbe ad esercitare la funzione docente, mentre, in caso di conferma, trova applicazione il disposto del

comma 6. Anche in tal caso si ritiene, prudenzialmente, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 afferma che in relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che al fine di garantire la neutralità finanziaria, la disposizione prevede, nei casi di mobilità obbligatoria intercompartimentale, anche in deroga alle facoltà assunzionali, di cui al comma 6, il trasferimento, alle amministrazioni di destinazione e per il periodo di permanenza nelle stesse, delle risorse ascritte al trattamento economico già corrisposto al personale interessato.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 9 prevede che fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, anche nell'anno scolastico 2013-2014, relativamente al personale docente delle classi di concorso C999 e C555, concernenti gli insegnamenti teorico - pratici di laboratorio negli istituti professionali e tecnico industriali, è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9-*bis* stabilisce che il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma in questione consente al personale docente delle classi di concorso C555 e C999, in luogo del transito nei ruoli ATA, il transito ad altra classe di concorso docente per la quale nella relativa provincia non vi sia una situazione di esubero, qualora ricorrano i necessari requisiti oggettivi. Detta previsione, nella misura in cui si tradurrà in effettivi transiti ad altra classe di concorso, determinerà un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall'articolo 14 comma 14 del D.L. n. 95 del 2012. Infatti il transito ad altra classe di concorso docente in assenza di situazioni di esubero determina una riduzione del numero di supplenti docenti, mentre il transito nei ruoli ATA determina una riduzione nel numero dei supplenti ATA e lo stipendio annuale di un supplente docente è superiore a quello di un supplente ATA.

Si ritiene comunque di non ascrivere effetti positivi alla norma in esame sui saldi di finanza pubblica, non potendo in questo momento stimare il numero di docenti che si avvarranno della nuova facoltà.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Le integrazioni disposte nel corso dell'esame in prima lettura sono sprovviste di RT.

Al riguardo, la norma è senz'altro suscettibile di ulteriori risparmi a legislazione vigente. Pertanto, nulla da osservare.

Il comma 10 afferma che il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64, laddove si prevede che una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 64 (riduzione organici della scuola), è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma in questione prevede che il Fondo di cui all'art. 64 comma 9 sia rideterminato in relazione agli eventuali ulteriori risparmi sulla finanza pubblica rilevati a consuntivo in conseguenza dell'attuazione dei commi 6 e 7 e tenuto conto della numerosità dei docenti permanentemente inidonei.

La determinazione dell'ammontare da rendere effettivamente disponibile nell'ambito del fondo annualmente iscritto in bilancio, è demandata al Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle risultanze del Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 7 della medesima norma.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 10-*bis* prevede che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

Il comma 10-*ter* afferma che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le integrazioni in esame sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che non c'è nulla da osservare in merito ai commi 10-*bis* e 10-*ter* che rivestono tenore meramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 16* *(Formazione del personale scolastico)*

### **Commi 1 e 2** **(Iniziativa di formazione obbligatoria del personale scolastico)**

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria del personale scolastico. Le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socio-educativo. Il rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni è finalizzato anche a migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI. Le attività mirano anche all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, delle competenze relative alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua seconda (in particolare nelle aree a forte concentrazione di immigrati), nonché di quelle relative all'educazione all'affettività e al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere.



La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR. Le convenzioni cui si può ricorrere per l'organizzazione e gestione delle attività formative possono essere stipulate, oltre che con università statali e non statali, e con le associazioni professionali di docenti accreditate dal MIUR con specifica esperienza, anche con associazioni professionali accreditate dal MIUR. Inoltre, è stato disposto che il medesimo decreto disciplina anche lo svolgimento di iniziative di formazione dei docenti all'interno di aziende, finalizzate a favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

**La RT** con riferimento al comma 1 afferma che la norma comporta una maggiore spesa di funzionamento pari ad euro 10 milioni nell'esercizio finanziario 2014.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, relativamente alla necessità di conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria, si è limitata a ribadire che l'onere risulta configurato come autorizzazione di spesa.

**Al riguardo**, si ribadisce quanto già rilevato alla Camera dei deputati, circa l'assenza di dati ed elementi idonei a rendere conto della quantificazione della spesa assunta con riferimento ad iniziative di formazione obbligatoria del personale scolastico. La richiesta di maggiori informazioni sembra opportuna anche in relazione al fatto che la disposizione prevede lo svolgimento di attività di formazione obbligatoria che, quindi, devono essere necessariamente effettuate, indipendentemente dalle risorse finanziarie destinate allo scopo.

### **Comma 3**

#### **(Fondo per l'accesso gratuito di docenti a musei e siti di interesse archeologico, storico e culturale)**

La norma in commento consente in via sperimentale per il solo anno 2014 - con le modalità che saranno precisate in apposito emanando decreto ministeriale - l'accesso gratuito del personale docente della scuola ai musei statali ed ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, al fine di promuoverne la formazione culturale. Il beneficio sarà riconosciuto nei limiti dello stanziamento di un apposito fondo, istituito con la disposizione in esame nello stato di previsione del MiBac, per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola. La dotazione del fondo è fissata in 10 milioni di euro per l'anno 2014. La disposizione fa quindi rinvio al citato decreto del Ministro per i beni

e le attività culturali<sup>16</sup> per stabilire le modalità per l'accesso gratuito e per il monitoraggio degli accessi e dei conseguenti oneri al fine della eventuale stabilizzazione o proroga del beneficio.

La Camera dei deputati ha precisato che il beneficio dovrà riguardare non soltanto il personale di ruolo ma anche quello assunto con contratto a tempo determinato.

La RT rappresenta che la disposizione comporta una riduzione di entrate per i musei statali alla quale si fa fronte con l'apposito Fondo alimentato con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Afferma quindi che il monitoraggio previsto consentirà di porre termine al beneficio nel momento in cui il predetto limite di spesa dovesse risultare eventualmente del tutto utilizzato.

Al riguardo, pur nella consapevolezza che la disposizione configura un tetto di spesa e che quindi il beneficio opererà entro il limite dello stanziamento, si osserva che la RT non fornisce informazioni (ad esempio sul numero dei docenti potenzialmente interessati, sui prezzi medi dei biglietti, sulle modalità attuative etc.) che possano consentire una verifica della congruità dello stanziamento al soddisfacimento della finalità indicata dalla norma (promuovere la formazione culturale dei docenti).

Non viene altresì indicato il meccanismo che dovrebbe consentire di graduare il beneficio in relazione al tetto di spesa indicato.

### *Articolo 17 (Dirigenti scolastici)*

Il comma 1 prevede che al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«ART. 29. – (*Reclutamento dei dirigenti scolastici*). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei

---

<sup>16</sup> Da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

Il comma 1-*bis*, inserito alla Camera dei Deputati, stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il comma 1-*ter* prevede che contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce che il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei

dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la norma prevede quale unico canale di accesso alla dirigenza scolastica corsi-concorsi curati dalla SNA. I docenti che vi parteciperanno dovranno continuare ad assicurare almeno parzialmente la didattica e frequenteranno il corso in modalità *on-line* ovvero altre modalità, anche in presenza, atte comunque a consentire la formazione in servizio in assenza di un esonero completo dal servizio.

Alla norma non conseguono nuovi o maggiori oneri per l'organizzazione dei corsi poiché la SNA potrà utilizzare allo scopo i fondi iscritti nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, che gli verranno trasferiti e costituiranno limite di spesa per l'organizzazione dei corsi in parola unitamente al contributo richiesto ai concorrenti.

La norma comporta invece nuovi oneri per la didattica sostitutiva, grazie alla previsione di un parziale esonero dall'insegnamento per il personale docente coinvolto.

Supponendo che ciò comporti il semi-esonero dall'insegnamento -orizzontale o verticale -considerato che l'organico dei d.s. ammonta a 8.092 unità, stimando una necessità di sostituzione media del 5 per cento, per avviare al corso concorso in media 480 docenti l'anno ( $8.092 \times 5\% + 20\%$ ) occorre assumere 240 supplenti annuali in più. Nell'ipotesi prudenziale che si tratti di docenti di scuola secondaria di secondo grado, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato di un docente di detto grado è pari ad euro 34.400,46, si verificherà una maggior spesa pari ad euro 8,26 milioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla norma in questione e quindi a decorrere dal 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
0	8,26	8,26	8,26

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

*maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	8,3	8,3	8,3	0	4,2	4,2	4,2	0	4,2	4,2	4,2

Le integrazioni disposte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, posto che il dispositivo appare chiaramente suscettibile di produrre oneri aggiuntivi correlati al riconoscimento dell'esonero dal servizio per i docenti e dirigenti scolastici che siano partecipanti al corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ovvero, che siano coinvolti nelle attività di docenza presso il medesimo, e che la RT evidenzia una quantificazione calibrata in base ad un ipotetico fabbisogno aggiuntivo di docenti supplenti pari a n. 240 unità, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla solidità dell'ipotesi ivi formulata considerando una percentuale del 5 per cento sull'organico dei circa 8 mila dirigenti scolastici.

In particolare, pur considerando che a fini prudenziali il fabbisogno in argomento risulta esser stato calibrato dalla RT in considerazione di soli docenti della scuola secondaria di II grado (che hanno diritto ad un trattamento economico superiore), andrebbe fornita ogni rassicurazione in merito alla adeguatezza della percentuale del 5 per cento applicata alla platea dei dirigenti scolastici oggi in organico, nonché della ulteriore percentuale aggiuntiva del 20 per cento sul contingente così determinato.

Ad ogni modo, per lo scrutinio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti anche gli elementi di computo e le percentuali adottati per la nettizzazione dell'importo, indicato in conto "maggiori oneri" di spesa, in termini di competenza finanziaria.

Quanto alle integrazioni inserite nel corso dell'esame in prima lettura, sembra innanzitutto necessario soffermarsi sul comma 1-ter, laddove si prevede che, contestualmente al concorso nazionale, venga bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena, per cui si prevede che la prova selettiva da svolgere, anche in lingua, comporterà l'integrazione della commissione di concorso anche di un componente idoneo a valutare la prova.

Ora, sebbene il dispositivo sia sorretto da una clausola di neutralità, va ribadito che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della

legge di contabilità prescrive che siffatte clausole debbano essere sempre corredate da RT che rechino gli elementi e i dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, risolvendosi al contrario in mere affermazioni di principio.

In termini analoghi, circa la integrazione apportata al comma 2, anch'esso sorretto da una clausola di neutralità, andrebbero richiesti gli elementi idonei a confermare la sostenibilità della medesima.

Il comma 5 prevede che in deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

Il comma 5-bis prevede che in attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare»;

Il comma 6 stabilisce che gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

Il comma 7 afferma che alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma consente di porre in situazione di esonero i docenti collaboratori dei reggenti nelle scuole statali normodimensionate locate nelle regioni ove non si sia ancora conclusa la procedura del concorso a dirigente scolastico.

A tale esonero consegue un maggior onere per didattica sostitutiva, che è pari allo stipendio di un supplente annuale per ciascun docente interessato. Poiché detto stipendio è inferiore a quello di un dirigente scolastico, il comma 7 dà integrale copertura alle spesa medesima.

Le reggenze trovano invece copertura integrale all'interno del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Le integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

Al riguardo, per i profili di copertura, va innanzitutto segnalato che il dispositivo ai commi 5 e 6 sembrerebbe determinare le obiettive condizioni per il sostenimento di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a ragione delle maggiori supplenze temporanee che dovranno giocoforza attivarsi per fa fronte al fabbisogno aggiuntivo di docenti che conseguirà dal previsto esonero dall'insegnamento frontale dei docenti che oggi assolvono a funzioni di ausilio dei dirigenti scolastici "supplenti" negli istituti scolastici siti nelle regioni in cui non si sono ancora concluse le procedure concorsuali per la dirigenza scolastica.

A tal fine, il comma 7 prevede che ai relativi fabbisogni finanziari si debba far fronte ricorrendo alle risorse previste per il reclutamento dei dirigenti scolastici e, in subordine, a valere delle risorse annualmente stanziata sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza scolastica.

Ciò che sembrerebbe, a ben vedere, dai fatto la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio che non è consentita dalla legge di contabilità.

Sul punto, occorrerebbe pertanto procedere ad una stima dell'onere di spesa connesso alla attuazione della norma in esame e

alla formale riduzione delle risorse previste dalla legislazione vigente richiamate dalla norma.

Quanto poi alle integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, sul comma 5-*bis*, dal momento e che esso non è corredato di clausola di neutralità, andrebbe confermato che la prevista possibilità di nomina di dirigenti scolastici "provvisori", nelle more della nomina degli aventi diritto anche alle scuole di lingua slovena non sia suscettibile di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 candidati, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che norma comporta una integrazione della commissione di concorso in Lombardia ed in Abruzzo. Ai nuovi commissari, occorrenti per consentire una rapida conclusione della procedura, si dovranno corrispondere i dovuti compensi e i rimborsi spesa nella misura necessaria. A tal fine, considerato che la ricorrezione delle prove richiederà comunque alcuni mesi, è autorizzata la spesa di euro 0,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 0,4 milioni nell'anno 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
0,1	0,4	0	0

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:



### *maggiori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0,1	0,4	0	0	0,1	0,4	0	0	0,1	0,4	0	0

**Al riguardo**, posto che il dispositivo si configura chiaramente quale autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 8-*bis* aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, occorre preliminarmente segnalare che il comma 8-*bis* ricomprende, nell'ambito delle fattispecie previste per l'esenzione dal versamento del contributo unificato previsto dal d.p.r. 115/2002 recante il T.U. delle spese di spese di giustizia, anche i processi in materia di integrazione della didattica scolastica ai sensi della legge n. 104/1992. Dal momento che trattasi di una nuova formale esenzione, appare evidente che ne andrebbero stimati e coperti gli effetti in conto minori entrate per l'erario.

### **Articolo 18**

#### ***(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)***

Il comma 1 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che alla data odierna, i concorsi espletati per i quali si è in attesa di poter procedere alle relative assunzioni o per i quali siano presenti graduatorie attive sono:

- concorso già espletato per dirigenti tecnici (ispettori) da n. 145 posti, con 55 soggetti risultati vincitori, bandito dal MIUR con DDG 30/1/2008,

- concorsi già espletati per dirigenti informatici, statistici ed amministrativi di seconda fascia banditi dal MIUR con DDG 1/10/2012 e con DDG 26/10/2007;
- concorso già espletato per funzionari di terza area, bandito dal MIUR con DDG 9/12/2008;

Gli spazi assunzionali riconosciuti al MIUR dalla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati, oltre che per assumere, secondo le esigenze istituzionali strettamente indispensabili, vincitori ed idonei dei concorsi sopra menzionati, anche per le seguenti necessità:

- trattenimento in servizio, oltre il compimento del 65° anno d'età, di un direttore generale;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 38 funzionari di seconda area e 34 di terza;

La necessità di costituire il Sistema Nazionale di Valutazione, il cui funzionamento risulta fortemente compromesso a causa della vistosa carenza di ispettori in servizio, nonché di ridurre le elevatissime scoperture organiche per i dirigenti di seconda fascia e di reperire le risorse professionali, di qualifica dirigenziale, dotate di competenze orientate in maniera più specifica al soddisfacimento dei nuovi obiettivi istituzionali imposti dall'evoluzione della normativa vigente (valutazione, razionalizzazione, dematerializzazione), richiedono d'assumere un congruo numero di dirigenti tecnici (ispettori), informatici, amministrativi e statistici, sia vincitori che idonei, e di funzionari nell'ambito dei vari concorsi banditi dall'Amministrazione negli ultimi anni e già espletati.

Le risorse disponibili nel corrente esercizio finanziario 2013 non sono però sufficienti ad assumere nemmeno i 55 vincitori e i due idonei del concorso a dirigente tecnico. Infatti il relativo fabbisogno ammonta a:

n. unità		Spesa unitaria	Totale
57	Dirigenti tecnici ( <i>Ispettori</i> )	141.508,24	8.065.969,68

La colonna "Spesa unitaria" della tabella sopra esposta indica la misura della spesa per l'assunzione di un dirigente tecnico, comprensiva anche del valore medio della retribuzione accessoria, come risultante dai dati del Conto Annuale per il MIUR (euro 59,933,66 stipendio tabellare, euro 42.171,31 posizione fissa e variabile media, euro 39.403,27 risultato medio).

La norma proposta prevede l'assunzione dei n. 55 vincitori e dei due idonei del concorso a 145 posti da dirigente tecnico, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili per il MIUR, nell'anno 2013, sulla base della legislazione vigente. Tale *budget* assunzionale, infatti, pari a 3,9 milioni di euro, (20 per cento della spesa delle cessazioni avvenute nell'anno 2012), dovrà essere utilizzato per le altre procedure di reclutamento sopra citate ed, in particolare, 25 dirigenti di seconda fascia, 20 funzionari ed un trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

*maggiori spese correnti*

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	8,1	8,1	8,1	0	4	4	4	0	4	4	4

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT evidenzia le singole componenti della retribuzione omnicomprensiva annua lorda adottata nella quantificazione del costo annuo di un dirigente tecnico di II fascia del comparto ministeri, che sarebbe comprensiva della componente di posizione e di risultato, andrebbe richiesto un dettaglio delle singole componenti retributive, dal momento che ad un confronto con i dati riportati nel Conto Annuale del Dipartimento della R.G.S. aggiornato al 2011, l'importo unitario annuo lordo di una dirigente di II fascia del MIUR emergerebbe come sensibilmente inferiore e assommerebbe a 145 mila euro solo in caso di incarichi I fascia<sup>17</sup>.

Sul punto, andrebbe pertanto richiesta la piattaforma contrattuale di riferimento (Scuola o Ministeri), nonché, per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, i prospetti di computo ed i parametri adottati nella nettizzazione degli effetti indotti.

Il comma 2 modificato, prevede che all' onere di cui al comma 1 si fa fronte attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami

<sup>17</sup> Ministero dell'università e dell'istruzione, documento "Retribuzioni dei dirigenti", *link* sul sito *internet* del dicastero.

di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell'ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la legislazione vigente, che si sta novellando, prevede che "le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale."

Il Decreto interministeriale 24 maggio 2007 determina i compensi per i membri delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. In particolare è ivi disposto che a coloro che impiegano un tempo superiore a 100 minuti per raggiungere la sede di esame spetta un compenso di euro 2.270,00 lordo Stato, mentre a coloro che impiegano tra 61 e 100 minuti per raggiungere la sede spetta un compenso di euro 908,00 lordo Stato.

Si rappresenta che i presidenti possono essere nominati quanto meno nell'ambito della provincia, in considerazione del fatto che svolgono una funzione per la quale non sono necessarie competenze specialistiche limitate a poche classi di concorso. Con riguardo ai commissari esterni, si rappresenta che gli stessi sono scelti in funzione delle classi di concorso corrispondenti alla materia tipica della seconda prova scritta. Poiché la stessa è solitamente riferita ad una tra le materie maggiormente caratterizzanti dell'ordine di scuola (es. matematica al liceo scientifico, latino o greco al liceo classico, ragioneria al commerciale, ecc.), la scelta del commissario esterno avviene nella maggioranza dei casi nell'ambito di classi di concorso molto numerose, per cui anche in questo caso è spesso possibile limitare detta scelta nell'ambito di un territorio distante dalla scuola sede di esame non oltre i 100 minuti.

Nel decorso anno scolastico 2011/2012 si è verificata la nomina di 5.482 presidenti e 11.730 commissari esterni che impiegano più di 100 minuti a raggiungere la sede di esame. Almeno 6.000 commissari, in attuazione della norma proposta, ricadranno a decorrere dal prossimo anno scolastico 2013/2014 nella fascia individuata da tempi di percorrenza compresi tra 61 e 100 minuti. Si verificherà quindi una riduzione del fabbisogno lordo Stato pari a:

$$6.000 \times (2.270,00 - 908,00) = 8,1 \text{ milioni}$$

Detto comma prevede che alla maggiore spesa conseguente all'assunzione prevista al comma 1 dei dirigenti tecnici, pari ad euro 8,1 milioni lordo Stato, si provveda a valere sui risparmi recati dal comma 2 a decorrere dall'anno 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	8,1	8,1	8,1

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

*minori spese correnti*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	-8,1	-8,1	-8,1	0	-8,1	-8,1	-8,1	0	-8,1	-8,1	-8,1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che i risparmi in questione sono predisposti a copertura degli oneri indicati al comma 1, andrebbe confermata la fondatezza dei parametri adottati nella determinazione dei risparmi annui, a partire dalla platea considerata per il riconoscimento del trattamento spettante ai commissari d'esame per la maturità che risiedono in luoghi distanti a meno di 100 minuti, ma a più di 50 minuti, di percorrenza dalla sedi di incarico.

In tal senso, si segnala che la RT evidenzia che se nello scorso anno scolastico i commissari d'esame che impiegavano oltre 100 minuti per raggiungere la sede di lavoro sono stati circa 11 mila, assicura che dal corrente anno scolastico la norma dovrebbe consentire che non meno di 6.000 unità siano nominate esclusivamente da residenze che impongano una percorrenza tra i 50 e 100 minuti dalla sede di incarico.

Circa i parametri a valore andrebbero richiesti gli estremi dei decreti ministeriali laddove sono stabiliti i compensi per i commissari d'esame.

In relazione alla simmetria degli effetti d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitate le ragioni della mancata evidenziazione di effetti indotti, posto che l'importo di 2.700 euro ai commissari residenti a più di 100 minuti di percorrenza dalla sede d'esame sono espressamente al lordo delle ritenute erariali.

## *Articolo 19* *(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

Il comma 01, inserito dalla Camera, stabilisce che il regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale (art. 2, co. 7, lett. e), L. n. 508 del 1999) deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.

Il comma 1, modificato dalla Camera, dispone che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del D.L. n. 97 del 2004 (L. n. 143 del 2004) sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma prevede che le graduatorie di cui all'articolo 2-*bis* del D.L. n. 97 del 2004, già oggi nazionali e ad esaurimento, possano essere scorse anche per le assunzioni a tempo indeterminato anziché solo per quelle a tempo determinato. Rimane invece ferma la normativa vigente in materia di assunzioni per il comparto Afam, cioè l'art. 39 della legge n. 449 del 1997. Nulla è innovato circa il numero di assunzioni a tempo indeterminato e determinato consentiti e la tempistica delle assunzioni medesime. In particolare, visto il criterio generale, peraltro ribadito in più occasioni anche dal giudice delle leggi, che prevede la necessità di destinare le facoltà assunzionali per almeno il 50 per cento a nomine da graduatorie conseguenti a concorsi pubblici e quindi la possibilità di provvedere a nomine sulla base di concorsi riservati nel limite massimo del 50 per cento, considerato che le graduatorie di cui trattasi sono state formate sulla base di soli titoli di servizio, visto anche l'art. 270, comma 1, della legge n. 297 del 1994, la norma proposta consentirà di individuare i soggetti destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato a valere sulle graduatorie di cui all'articolo 2-*bis* del D.L. n. 94 del 2007 entro il limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, essendo possibile coprire l'altro 50 per cento solo a seguito di concorso pubblico.

Limitandosi a intervenire sull'individuazione dei soggetti da immettere in ruolo, senza nulla modificare in merito al regime autorizzatorio e alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

L'integrazione predisposta con l'inserimento del comma 01 nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale del dispositivo iniziale e della integrazione introdotta in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 modificato dalla Camera, prevede che i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, inclusi nelle graduatorie di istituto - avendo superato un concorso selettivo - che hanno maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento sono inseriti, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 01, in apposite graduatorie nazionali da utilizzare per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, in subordine alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del D.L. n. 97 del 2004 (L. n. 143 del 2004) - trasformate dall'art. 19 in esame in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato.

La RT annessa al ddl iniziale, riferita ad un testo superato del comma, affermava che la norma prevedeva il rinnovo dei contratti attualmente in essere anche per l'a.a. 2013-2014. Essendo il rinnovo effettuato su posti disponibili, la norma non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò comporterebbe anche un minore aggravio amministrativo conseguente al venir meno della necessità di provvedere a numerose nomine di personale docente a tempo determinato.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

Al riguardo, in considerazione dello specifico regime organico che regola il comparto della scuola e delle AFAM, per cui, ad un organico di "diritto", si affianca l'esistenza di una flessibilità nell'organico di "fatto" al fine di assicurare la copertura degli inderogabili fabbisogni minimi di servizio, andrebbe confermato che anche la riformulazione della norma intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura risulti neutrale ai fini della spesa pubblica.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera, dispone l'assunzione a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM del personale ATA che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso alle nuove aree EP o terza (come definite dal CCNL

del 4 agosto 2010), a condizione che abbia maturato almeno 3 anni di servizio, nel rispetto della procedura di programmazione delle assunzioni presso le PP.AA.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, posto che la norma, così come formulata, determina il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto (assunzione a t.i.) in presenza dei requisiti ivi stabiliti (3 anni di servizio), pur sempre nell'ambito delle procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente, appare indispensabile la chiarificazione di tutti i profili concernenti la quantificazione dei costi relativi (a partire dalla platea che è interessata dalla norma<sup>18</sup>) e delle risorse che sarebbe poste a copertura.

In tal senso, posto che andrebbero anche evidenziate le carenze organiche nei profili in questione, andrebbe esplicitato che le assunzioni di cui trattasi, dovranno comunque avvenire nell'ambito dei vincoli finanziari previsti per le AFAM.

Il comma 4 prevede che nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.

Il comma 5 afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

I commi *5-bis* e *5-ter*, aggiunti alla Camera dei Deputati, prevedono un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 per le accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali; la ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR (per la cui emanazione non è indicato un termine), tenendo conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma comporta la spesa di euro 3 milioni nell'anno 2014 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

---

<sup>18</sup> Si tratta delle ex elevate professionali del CCNL delle AFAM che sono confluite per effetto di quanto previsto all'articolo 14, comma 1, secondo periodo del C.C.N.L. 4 agosto 2010, nella classificazione dell'area D.



*minori spese correnti*

(milioni di euro)

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, posto che il dispositivo si configura chiaramente quale autorizzazione di spesa sotto forma di limite massimo relativo ad un onere modulabile, nulla da osservare.

### **Capo III**

#### **Altre disposizioni**

##### ***Articolo 20***

##### ***(Corsi di laurea ad accesso programmato)***

Il comma 1 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che non è inoltre applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto (si tratta del c.d. "bonus maturità" per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato).

**La RT** asserisce che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a prevedere la soppressione del punteggio attribuibile ai concorrenti agli esami di ammissione ai corsi di laurea universitari in funzione del voto conseguito all'esame di maturità. Ribadisce poi che nulla è innovato con riguardo al numero dei concorrenti ammessi ai corsi di laurea e che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

**Al riguardo** si osserva che il bonus-maturità sembra non applicarsi alle procedure per l'accesso ai corsi dell'a.a. 2013-2014 per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione. Andrebbero pertanto valutate eventuali conseguenze finanziarie in termini di contenzioso derivanti dalla modifica del meccanismo di

accesso, intervenuta successivamente allo svolgimento di alcune prove di ammissione. Sul punto il Governo ha affermato che l'eliminazione del bonus-maturità era necessaria per evitare disparità di trattamento e doverosa in considerazione del principio per cui agli atti della procedura si applicano le norme vigenti al momento della loro adozione. Il Governo conclude confidando pertanto nell'infondatezza di eventuali ricorsi, in ordine ai quali sarebbe comunque difficile ipotizzare danni risarcibili.

Il comma 1-*bis* autorizza i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del MIUR 12 giugno 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, ad iscriversi nel medesimo anno accademico 2013/2014 in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.

I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

Il comma 1-*ter* dispone che coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-*bis* in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-*bis* possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

Il comma 1-*quater* stabilisce che ai fini dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, il MIUR riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal decreto ministeriale 12 giugno 2013.

Il comma 1-*quinqües* dispone che le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/14 o nell'anno accademico 2014/15, in analogia a quanto previsto ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/14 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, e dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2013, n. 615, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.

**La RT** non considera i predetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, appare necessario confermare che il presumibile incremento degli iscritti ai corsi di laurea indicati, che potrebbe scaturire dalla facoltà di accedere in soprannumero per i candidati di cui ai commi 1-*bis* e 1-*quinquies*, non abbia riflessi sui fabbisogni strutturali degli Atenei, soprattutto se di piccole dimensioni, potendosi altrimenti anche ipotizzare che la norma possa generare effetti virtuosi per i soli Atenei interessati, in termini di maggiori entrate a titolo di tasse universitarie.

### ***Articolo 21*** ***(Formazione specialistica dei medici)***

Il comma 1, modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999, dispone la costituzione di un'unica commissione – invece che più commissioni costituite a livello locale – preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché la formazione di un'unica graduatoria nazionale all'esito delle prove, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014.

Il comma 2 prevede che la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più annualmente.

**La RT** afferma che la norma di cui al comma 1 è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre la norma di cui al comma 2 è priva di effetti sulle finanze pubbliche, limitandosi a cambiare la frequenza con la quale si provvede alla rideterminazione del trattamento economico dei medici in formazione specialistica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* dispone:

a) la riduzione con decreto del MIUR, da emanare entro il 31 marzo 2014, della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto nel decreto MIUR 1° agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione

specialistica medica. Viene poi prevista la modulazione della disciplina della durata dei corsi sulla base dell'anno di iscrizione degli specializzandi già iscritti;

b) la programmazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione del SSN.

Il comma 2-ter prevede che i periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del SSN previste dalla rete formativa. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il SSN e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo SSN.

Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 22* *(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)*

Il comma 1 dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR siano nominati con DPR, sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica.

Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR è utilizzato l'elenco già definito ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 76 del 2010.

Il comma 3 stabilisce che i nominativi proposti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal comitato di selezione appositamente costituito, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.

Il comma 4 prevede che in via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

La RT afferma che le norme hanno natura ordinamentale, non comportando conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che - come chiarito dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati - il nuovo comitato di selezione previsto dalle norme si sostituisce a quello già esistente, per le nuove selezioni, senza nuovi o maggiori oneri.

### *Articolo 23 (Finanziamento degli enti di ricerca)*

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni inerenti le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. In particolare, modificando l'articolo 1, comma 188 della legge n. 266 del 2005, si reintroduce la possibilità di ricorso a tali assunzioni per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, ad eccezione di quelli finanziati con la quota premiale del FOE.

Con riferimento al meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 213 del 2009, si apportano alcune modifiche alla modalità di ripartizione del Fondo ordinario. In particolare, si dispone che la considerazione dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), rileverà solo per la ripartizione del finanziamento premiale.

La RT specifica che la disposizione in esame mira a precisare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 188 della legge n. 266 del 2005, limitando i casi di deroga alle disposizioni di cui al comma 187 del medesimo articolo in relazione a progetti finanziati da terzi, fatta salva la quota premiale assegnata nell'ambito del FOE.

Con riferimento ai criteri di ripartizione del FOE diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, permanendo il riferimento alla programmazione strategica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che la nuova formulazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, si è resa necessaria in relazione a quanto emerso in sede di Commissione bilancio della Camera nella fase di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, in riferimento alle

modifiche, apportate al predetto comma 188, dall'art. 9, comma 16-*quinquies*, del citato decreto-legge.

La nota sottolinea che la modifica eliminava il vincolo, previsto nell'originario testo del comma 188, a che le nuove assunzioni in deroga, fossero consentite a condizione che gli oneri non fossero posti a carico dei "bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università". Il comma 1 di cui all'articolo in esame è, quindi volto a reintrodurre tale limite, al fine di contenere gli effetti finanziari della deroga prevista, rendendola possibile a valere esclusivamente sulle risorse premiali di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 213 del 2009, prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare dette risorse per realizzare progetti "finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti". Una tale possibilità era, peraltro, già prevista dall'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005 prima della novella, di cui al citato art. 9, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 76 del 2013. Pertanto la nota conferma che dalla modifica introdotta non scaturiscono nuovi oneri.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

#### ***Articolo 24*** ***(Personale degli enti di ricerca)***

Il comma 1 autorizza l'INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018. Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.

Il comma 2 dispone che l'approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell'organico dell'INGV sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 prevede che, per lo stesso quinquennio 2014-2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'INGV è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. Al riguardo si richiama la determinazione del fabbisogno ai sensi dell'art. 1, co. 116, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) che, tuttavia, riguarda il triennio 2013-2015.

Il comma 3-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, prevede che, fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV possa prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La proroga può

essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale afferma che la norma è volta ad autorizzare l'INGV ad effettuare assunzioni, nel quinquennio 2014-2018, per complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, al fine di assicurare le funzionalità dell'Istituto e garantire lo sviluppo dei compiti istituzionali dell'ente, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di Protezione Civile connesse al verificarsi di calamità naturali. L'attuale consistenza di personale di ruolo dell'INGV, in dotazione organica è di n. 546 unità, a cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con la norma di cui al comma 1 si dispone che l'Istituto potrà assumere le predette 200 unità, in scaglioni annuali di 40 unità. Il predetto intervento comporta un onere pari ad euro 2 milioni nel 2014, euro 4 milioni nel 2015, euro 6 milioni nel 2016, euro 8 milioni nel 2017 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

*maggiori spese in conto capitale/ correnti (PA)*

*(milioni di euro)*

SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	3,1	0	1	2	3,1

L'integrazione disposta nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va segnalato che il dispositivo autorizza l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente di ricerca di diritto pubblico ex decreto-legge 381 del 1999, alla effettuazione di n. 200 assunzioni, in scaglioni di *max* n. 40 unità annue, nel limite di una spesa massima prevista per 2 milioni nel 2014, 4 nel 2015 e 6 nel 2015, 8 nel 2016 e 10 milioni dal 2018.

Com'è di tutta evidenza, si tratta di una autorizzazione che, pur formulata per la parte finanziaria quale limite massimo di spesa,

impernia la modulabilità dell'onere sul limite massimo numerico di assunzioni effettuabili entro il tetto massimo delle n. 40 unità annue (fino a..).

In tal senso, posto che la compresenza dei suddetti limiti dovrebbe fornire in sé adeguata rassicurazione in merito al contenimento dell'onere nell'ambito delle risorse stanziare a tal fine, va sottolineato che la RT non fornisce alcuna indicazione in merito ai profili e fabbisogni professionali cui andrebbero destinate le assunzioni in questione, né indicazioni in merito ai relativi trattamenti retributivi lordi annui.

Per i profili di impatto della spesa previsto, andrebbero comunque forniti i prospetti di computo degli effetti indotti per la nettizzazione della spesa prevista, con l'indicazione delle percentuali adottate.

Infine, va segnalato che se la componente di spesa in termini di competenza finanziaria è espressa quale avente natura economica in conto capitale, l'impatto della spesa sui saldi di finanza pubblica (l'Ente in parola è autonomo) è invece rubricato come spesa corrente, ciò in quanto l'intera spesa per ricerca iscritta nel bilancio dello Stato, ivi inclusa quella relativa alle risorse comunque trasferite agli enti di ricerca per il loro funzionamento, è convenzionalmente classificata come in conto capitale.

In merito poi alla integrazione disposta al comma 3-bis, premesso che la clausola di neutralità ivi indicata, in relazione alla proroga dei contratti a t.d. da parte dell'INGV valevole sino a tutto il 2018, non sembrerebbe posta a garanzia di alcun vincolo previsto a legislazione vigente per le spese per i contratti a t.d. sostenute dagli enti di ricerca - posto che l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 esclude, espressamente, dal massimale di spesa annua ( del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009) il comparto in parola - va tuttavia sottolineato che, per tali enti, vale quanto stabilito dall'articolo 1, comma 187 della legge finanziaria 2006, per cui le assunzioni di cui trattasi possono essere comunque effettuate solo a condizione che i relativi oneri non ricadano sul fondo per il finanziamento degli enti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ivi è stabilito che siano fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, purché i relativi oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del



Il comma 4 modificato dalla Camera, prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca (il testo originario prevedeva che ciò fosse possibile solo per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR).

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma consente agli enti di ricerca, in considerazione della specificità di alcune figure professionali (ricercatore e tecnologo), di procedere al reclutamento delle stesse senza espletare le procedure di mobilità normalmente previste per le PP.AA. che risultano troppo complesse e poco utili in considerazione della difficoltà di rinvenire in altre amministrazioni le figure richieste. La disposizione, essendo di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti finanziari.

**Al riguardo**, posto che la norma non altera i limiti finanziari al *turn over* previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni degli enti in questione<sup>20</sup>, nulla da osservare.

### ***Articolo 25*** ***(Disposizioni tributarie in materia di accisa)***

Il comma 1 stabilisce, a decorrere dal 10 ottobre 2013, taluni aumenti delle aliquote di accisa - contenute nell'Allegato I Decreto legislativo n. 504 del 1995 - nelle seguenti misure:

- Birre: euro 2,66 per ettolitro e per grado- Plato;
- prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
- alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

In base ai commi 2 e 3 le aliquote dei medesimi prodotti sono rideterminate come segue:

- per l'anno 2014:
  - birre: euro 2,70 per ettolitro e per grado- Plato;
  - prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
  - alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro;
- a decorrere dal 2015:
  - birre: euro 2,99 per ettolitro e per grado- Plato;
  - prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
  - alcole etilico: euro 1.019,21 per ettolitro anidro.

---

Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

<sup>20</sup> Articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La RT iniziale afferma che gli effetti di gettito sono stati quantificati utilizzando i dati relativi ai consumi forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012.

Tali effetti, indicati anche in termini di variazioni IVA e di contrazione del gettito di Ires/Irpef e di Irap, sono rappresentati come segue:

*(milioni di euro)*

	2013	2014	2015	2016
Accise	11,7	130,5	215,9	215,9
IVA	1,6	18,9	31,3	31,3
IRES/IRPEF	0,0	-1,4	-15,0	-19,1
IRAP	0,0	-0,3	-2,9	-3,6
<b>Totale</b>	<b>13,3</b>	<b>147,8</b>	<b>229,4</b>	<b>224,6</b>

Successivamente, il Governo ha specificato<sup>21</sup> che gli effetti positivi di gettito ascritti alla norma considerano gli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 91 del 2013. Ha inoltre affermato che, sulla base di uno studio effettuato sull'incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dalla rideterminazione delle aliquote, si esclude che detti incrementi siano suscettibili di determinare una riduzione dei consumi.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati necessari per la verifica della quantificazione. In particolare, per quanto si affermi di avere utilizzato dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012, non si esplicita alcunché sull'andamento dei consumi dei prodotti sulla cui accisa si interviene, né se ne indica distintamente il gettito. Inoltre sarebbe opportuno specificare la percentuale di consumatori finali, per i diversi prodotti, nonché le aliquote medie di IRES/IRPEF ed IRAP considerate ai fini della stima del minor gettito derivante dalla disposizione stessa.

Per quanto riguarda le accise sulla birra, si sottolinea che esse sono conteggiate non solo in relazione alla quantità, ma anche tenendo conto della gradazione, espressa in gradi - Plato; sotto questo profilo, sarebbe opportuno sapere sulla base di quali criteri sia stata individuata una gradazione di riferimento per la quantificazione.

Sarebbe poi utile avere indicazioni più precise in ordine allo studio, menzionato nella predetta Nota del Governo, citato a supporto

---

<sup>21</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Prot. 3473 del 25 settembre 2013.

dell'assunto per cui il mercato sarebbe capace di assorbire gli aumenti in oggetto senza determinare contrazioni nei consumi; ciò per conoscere le ipotesi alla base dell'affermazione, fatta propria dal Governo, sulla rigidità rispetto al prezzo della domanda dei beni in questione.

Infine, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 15 del D.L. 102 del 2013 contiene una clausola di salvaguardia che, se attivata, comporterebbe anch'essa l'incremento delle accise in oggetto.

Sul punto, in vista dell'approssimarsi della scadenza del monitoraggio (novembre 2013), sarebbe opportuno acquisire anticipazioni circa l'esito dello stesso.

### ***Articolo 26*** ***(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)***

L'articolo in esame, al comma 1, novella il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevedendo che gli atti a titolo oneroso concernenti trasferimenti immobiliari<sup>22</sup> esenti da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, siano assoggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.

Il comma 2 aumenta l'importo stabilito in misura fissa e previsto<sup>23</sup> in 168 euro per ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, portandolo a 200 euro.

Infine il comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 2 hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2014 con riguardo ad una serie di atti elencati<sup>24</sup>.

**La RT** per il comma 1 quantifica il maggior gettito utilizzando i dati tratti dal registro (anno d'imposta 2011), moltiplicando la maggiore imposta fissa di 50 euro, prevista per ciascuna imposta ipotecaria e catastale, per il numero di atti di trasferimento registrati nel citato anno d'imposta 2011. Le maggiori entrate sono quindi stimate in circa 120 mln di euro su base annua dal 2014. Per la stima dei commi 2 e 3 utilizza i medesimi dati ed applicando l'incremento dell'imposta fissa (pari a 32 euro) su tutti i casi previsti dalla disciplina in esame, ottiene un maggior gettito di 48 mln di euro dal 2014.

---

<sup>22</sup> Di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011; si precisa che decorrenza degli effetti di tali disposizioni è stabilita dal 1 gennaio 2014.

<sup>23</sup> Da disposizioni antecedenti il 1 gennaio 2014.

<sup>24</sup> Si tratta degli atti giudiziari pubblicati o emanati, degli atti pubblici formati, delle donazioni fatte e delle scritture private autenticate a partire da tale data, delle scritture private non autenticate e delle denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché delle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e delle domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Al riguardo non si ha nulla da osservare in merito alla procedura con la quale si è stimato il maggior gettito, attesa la risposta del Governo, con nota del 25 settembre 2013 prot. n. 3473/2013/Ufficio VI, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine agli elementi che hanno consentito la stima delle maggiori entrate; in più nella stessa sede ha evidenziato anche il carattere prudenziale della quantificazione in quanto, pur non calcolando i trascurabili effetti dovuti alla maggiore deducibilità a fini IRES delle imposte in discorso, non è stato considerato l'effetto finanziario relativo all'aumento della misura minima dell'imposta proporzionale nei casi in cui la stessa sia compresa tra 168 e 200 euro.

Ciò posto, tuttavia si chiede di sapere se la stima ha invece considerato il minor numero di atti di trasferimento che si sono registrati a decorrere dal 2011 per effetto della crisi economico-finanziaria ancora in atto e di cui la RT non sembra aver fornito alcuna indicazione; sul punto si sottopone all'attenzione il *trend* fortemente negativo che hanno subito le compravendite immobiliari del 2012 rispetto al 2011, (-25,7%) così come rilevato dall'ISTAT<sup>25</sup>.

Sul punto si chiedono chiarimenti al Governo.

### **Articolo 27** **(Norme finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (Fondo per interventi strutturali di politica economica, FISPE) è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1, 8 e 8-bis, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

- a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;
- b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016

---

<sup>25</sup> Si veda l'articolo pubblicato dall'ISTA T "Mercato immobiliare: compravendite e mutui negli archivi notarili" periodo di riferimento IV trimestre 2012, sul sito: <http://www.istat.it/it/archivio/93117>.

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012;

- c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;
- d) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004 iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;
- e) quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;
- f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** al decreto-legge iniziale si limita a riepilogare il contenuto della norma.

**Al riguardo**, premesso che la disposizione in esame provvede alla copertura degli oneri non coperti nell'ambito dei singoli articoli del provvedimento, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli oneri e delle coperture indicate nell'articolo in esame, con riferimento al saldo netto da finanziare.

			2013	2014	2015	2016	2017	2018 e segg.
<b>Art. Co.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Oneri</b>					
27	1	Incremento FISPE		3	50	15		
27	2	Disposizioni varie	13,385	325,556	402,394	458,845	475,845	477,845
		<b>TOTALE ONERI</b>	<b>13,385</b>	<b>328,556</b>	<b>452,394</b>	<b>473,845</b>	<b>475,845</b>	<b>477,845</b>
			<b>Coperture</b>					
27	2 a)	Utilizzo quota parte maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26 (Disposizioni tributarie in materia di accisa)	13	315,539	411,226	413,243	413,243	413,243
27	2 b)	Riduzione autorizzazione di spesa art. 2 legge n. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro)		8,717	34,868	52,302	52,302	52,302
27	2 c)	Riduzione stanziamenti correnti iscritti nel programma "iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" - MIUR		1	1	1	1	1
27	2 d)	Riduzione stanziamenti edilizia e attrezzature didattiche - programma "istituti di alta cultura"		1	1	1	1	1
27	2 e)	Riduzione stanziamenti correnti iscritti nel programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" - MIUR	0,385	2,3	3,7	3,7	3,7	3,7
27	2 f)	Riduzione fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica art. 1, c. 870 legge 296/2006			0,6	2,6	4,6	6,6
		<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>13,385</b>	<b>328,556</b>	<b>452,394</b>	<b>473,845</b>	<b>475,845</b>	<b>477,845</b>

In merito alle specifiche coperture, inoltre, si segnala quanto segue.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame utilizza a copertura degli oneri ivi indicati una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Tale articolo, tuttavia, consta di 73 commi e fa riferimento a molteplici autorizzazioni di spesa relative a precedenti disposizioni legislative. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo chiarisse la specifica autorizzazione di spesa che viene ridotta, anche al fine di consentire la verifica della sussistenza di una corrispondente disponibilità di bilancio.

La lettera d) provvede a ridurre di 1 milione di euro gli stanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle attrezzature didattiche e strumentali di cui all'articolo 1, comma 131 della legge n. 311 del 2004. Si tratta di una riduzione di spesa in conto capitale che non dà luogo ad una dequalificazione della spesa in quanto tra gli oneri da coprire figurano oneri in conto capitale in misura maggiore ad 1 milione di euro. Lo stesso dicasi con riferimento alla riduzione del

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica operata dalla lettera f) dell'articolo in esame.

Quanto alle riduzioni degli stanziamenti disposti dalle lettere c), d), e) ed f), il Governo dovrebbe chiarire che esse non pregiudicano la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento alle disposizioni del D.L. in esame i cui oneri si configurano come una previsione anziché come un «tetto» di spesa<sup>26</sup>, andrebbe inserita, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa.

---

<sup>26</sup> Si vedano, ad esempio, l'articolo 10, comma 3, e l'articolo 15.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2013 [Elementi di documentazione, n. 5](#)  
**A.S. 888:** "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione, n. 6](#)  
**A.S. 889:** "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
- " [Nota di lettura, n. 15](#)  
**A.S. 1015:** "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura, n. 16](#)  
**A.S. 1014:** "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"
- Ott 2013 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)  
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (*Doc. LVII, n. 1-bis*)
- " [Nota breve n. 3](#)  
La clausola sugli investimenti pubblici nella *governance* economica europea
- " [Nota di lettura n 17](#)  
**A.S. 1079:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n 18](#)  
**A.S. 1107:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)  
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)  
**A.S. 1015-B:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)  
**A.S. 1120:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"